

Tribunale di Lecce

Rassegna degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce

Quaderno n. 4

- UFFICIO DEL MASSIMARIO -

Raccolta degli indirizzi giurisprudenziali del tribunale di lecce al 30 aprile 2023 a cura dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo: Dott.ssa Daniela AMATO; Dott.ssa Mirella AMATO; Dott. Luigi BIANCO; Dott.ssa Azzurra BUIA; Dott.ssa Agnese CALVI; Dott. Piero CAMPA; Dott. Saverio CANNAZZA; Dott.ssa Giovanna CAPUTO; Dott.ssa Mariangela CICCARESE; Dott. Giovanni COLAIANNI; Dott. Marco DE PASCALIS; Dott.ssa Alessandra DELLE DONNE; Dott.ssa Francesca DIMITRI; Dott.ssa Annabella DINITTO; Dott.ssa Maria Cristina ESTRAFALLACES; Dott.ssa Silvia INGROSSO; Dott.ssa Carla LICCI; Dott.ssa Marzia LUCERI; Dott.ssa Maria Chiara MANCO; Dott.ssa Eleonice Loredana MASTRIA; Dott. Michele Angelo MATTIA; Dott.ssa Anna Sofia MAURO; Dott.ssa Daniela MAURO; Dott.ssa Marcella PERRONE; Dott.ssa Dorodea Maria PALADINI; Dott.ssa Rosa Francesca PASTORE; Dott.ssa Marcella PERRONE; Dott.ssa Cristina PERRUCCI; Dott. Giuseppe PETRACCA; Dott. Marco PETRACHI; Dott.ssa Ilenia PETRELLI; Dott.ssa Francesca PICCINNO; Dott. Valentino PIRELLI; Dott.ssa Elisa PISANELLO; Dott.ssa Giuseppina RIZZO; Dott.ssa Maria Rosaria ROLLO; Dott.ssa Valentina RUGGERI; Dott. Andrea RUSSO; Dott.ssa Federica TAURINO; Dott.ssa Annalisa TUNNO; Dott.ssa Arianna VALLETTA; Dott.ssa Gloria VELARDO

SETTORE PENALE

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	9
Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 3195 del 30/11/2022	9
ATTI PERSECUTORI	10
Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 3479 del 21/03/2023	10
ATTIVITA' ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI	11
Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P., sentenza n. 183 del 16/02/2022	11
CONCUSSIONE	12
Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 330 del 27/01/2023	12
DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI	13
Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 2678 del 20/10/2022	13
ESTORSIONE SESSUALE	14
Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 3409/2022 del 15/12/2022	14
FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO	15
Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P., sentenza n. 961 del 05/10/2022	15
INFORTUNIO SUL LAVORO	16
Tribunale di Lecce, II Sez. Pen., sentenza n. 2402 del 29/09/2022	16
INTERCETTAZIONI	17
Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P, sentenza n. 258 del 1/3/2023	17
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI	18
Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 44 del 11/01/2023	18
NESSO DI CAUSALITA' NELLA COLPA MEDICA	19
Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 2952 del 11/11/2022	19
OCCULTAMENTO O DISTUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI	21
Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 14 del 10/01/2023	21
ORDINE DI ESPULSIONE DELLO STRANIERO	22
Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 15 del 23/02/2023	22
RICETTAZIONE ATTENUATA	23
Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 77/2023 del 12/01/2023	23
STUPEFACENTI	24
Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P., sentenza n. 1217 del 09/02/2023 Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 661/2023 del 22/02/2023	2
TRUFFA ONLINE	20
Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 295 del 26/01/2023	20
LICCISIONE DI ANIMALI	27

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 3125 del 23/11/2022	27
VIOLENZA SESSUALE SU MINORE	28
Tribunale di Lecce, I Sez. Collegiale, sentenza n. 3389 del 14/12/2022	28
SETTORE CIVILE	
ABUSIVO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO	30
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 322 del 04/02/2022	30
ASSEGNO DI MANTENIMENTO	31
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 352/2020 del 5/02/2020	31
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE	32
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 986 del 08/04/2021	32
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA	33
Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 3425/2022 del 02/12/2022	33
CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ	34
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 757 del 15.03.2023	34
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	35
Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 3261 del 18/11/2022	35
COMPENSAZIONE PECUNIARIA A SEGUITO DI CANCELLAZIONE VOLI	36
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 873 del 13/03/2023	36
CONTRATTO ATIPICO A TITOLO GRATUITO	37
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 820 del 21/03/2023	37
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	38
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 543 del 27/02/2023	38
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE	39
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 349 del 7/02/2023	39
CONTRATTO DI CONVIVENZA	40
Tribunale di Lecce, II sez., decreto del 08/11/2022	40
CONTRATTO DI LOCAZIONE	41
Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza 986 n. del 13/4/2022	41
Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza 3020 n. del 27/10/2022 Tribunale di Lecce, I sez. civ., sentenza n. 902 del 22/03/2023	42
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1043 del 04/04/2023	
CONTRATTO DI MUTUO BANCARIO	45
Tribunale di Lecce, II sez., ord. n. 13888 del 26/10/2022	45
DANNO DA COSA IN CUSTODIA	46
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1291 del 03/05/2023	40

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 15 del 04/01/2023	47
DANNO DA LESIONE DELLA PRIVACY	48
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 3132 del 9/11/2022	48
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ DI PERSONA MAGGIORENNE	49
Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 3405 del 29/11/2022	49
IMMIGRAZIONE	50
Tribunale di Lecce, I sez., ordinanza n. 823 del 23/02/2023 Tribunale di Lecce, Sez. spec. in materia di immigrazione, decreto R.G. 6500/2022 del 24/04/2023	50 51
INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ	52
Tribunale di Lecce, sez. lavoro., sentenza n. 1118 del 13/04/2022	52
INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI AREA DEMANIALE	53
Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 350 del 07/02/2023	53
LAVORO SUBORDINATO	54
Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 295/2023 del 27/01/2023	54
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO	55
Tribunale di Lecce, II sez., ord. n. 871 del 08/03/2022	55
LICENZIAMENTO	56
Tribunale di Lecce, sez. lavoro., sentenza n. 3144 del 11/11/2022	56
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE	57
Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 569 del 10/02/2023	57
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	58
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 700 del 9/03/2023	58
MUTAMENTO DELLA DOMANDA IN CORSO DI CAUSA	59
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1113 del 13/04/2023	59
NOTIFICAZIONI	60
Tribunale di Lecce, II sez. collegiale, sentenza n. 1675/2019 del 17/05/2019 Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 572 del 14/02/2023	
OBBLIGHI VERSO LA PROLE MAGGIORENNE	62
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 640/2023 del 07/03/2023	62
OCCUPAZIONE SINE TITULO	63
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 588 del 02/03/2023	63
OPPOSIZIONE A PRECETTO	64
Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 82/2023 del 16/01/2023 Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 879 del 10/03/2023	64 65
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE	66
Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 325 del 01/02/2023	66
OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA	68
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 760 del 14/03/2023	68
PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE	69

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, Ordinanza/verbale di udienza del 15/03/2023, R.G. n. 10778/2022	69
PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE	70
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 905/2023 del 24/03/2023	70
PROPRIETA'	72
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1058/2023 del 06/04/2023	72
PROTEZIONE INTERNAZIONALE	73
Tribunale di Lecce, sez. immigrazione, decreto del 28/02/2023, cronol. 557/2023	73
RAPPORTO DI LAVORO	7 4
Tribunale di Lecce, sez. lavoro., sentenza n. 590 del 17/02/2023	74
REGOLAMENTO DI CONFINI	76
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 22/2023 del 05/01/2023	76
RESPONSABILITÀ MEDICA	77
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2318 del 25/07/2022	
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2491 del 09/09/2022	
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 544 del 27/02/2023 Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1078 del 12/04/2023	/5 80
RESPONSABILITÀ DEL NOLEGGIANTE D'AUTO PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	8 1
Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 2425 del 25/08/2022	81
RICONOSCIMENTO DELLA SPECIALE ELARGIZIONE NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA	
DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 466/1980	
Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 1146/2023 del 24/03/2023	82
RICONOSCIMENTO O DISCONOSCIMENTO DELLO STATO DI FILIAZIONE	
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1140 del 17/04/2023	83
RICOVERO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	8 4
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1205 del 21/04/2023	84
RISARCIMENTO DEL DANNO	
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2051 del 04/07/2022	85
RISARCIMENTO DEL DANNO CATASTROFALE	86
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 132 del 16/01/2023	86
RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE	87
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2871 del 06/07/2017	87
RISCOSSIONE A MEZZO DI CARTELLA ESATTORIALE DI ENTRATE DI NATURA PRIVATISTICA .	88
Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 1121 del 14/04/2023	88
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE	89
Tribunale di Lecce, II sez. civ., ordinanza del 28/02/2023	89
RITO LOCATIZIO	90
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 902 del 22/03/2023	
RIVENDICAZIONE	9 1
Tribinale di Lecce I sez. Sentenza n. 3321 del 23.11.2022	01

Milestone P.N.R.R. - Archivio giurisprudenziale di merito e massimario

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 503 del 22/02/2023	92
SEGNALAZIONE IN BANCA DATI CREDITIZIA.	93
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1673 del 07/06/2022	93
SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI	94
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2167 del 19/07/2021	94
TRANSAZIONE	95
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1043 del 04/04/2023	95
USUCAPIONE	90
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 722 del 10/03/2023	90
VALUTAZIONE DELLE PROVE	97
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3669 del 28/12/2022	97

- SETTORE PENALE -

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 3195 del 30/11/2022

Giudice Est.: Dott. Edoardo D'Ambrosio; Pubblico Ministero: Dott. Alberto Santacatterina

Imputato: L. A. +3

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO – CONCORSO ESTERNO – PRESUPPOSTI – EFFICACIA DEL CONTRIBUTO CAUSALE.

Riferimenti normativi: artt. 110 e 416-bis c.p.

In tema di associazione di tipo mafioso, è configurabile la fattispecie del concorso eventuale di persone (c.d. concorso esterno) nel reato necessariamente plurisoggettivo proprio quale è quello di cui all'art. 416bis c.p. rispetto a soggetti diversi dai concorrenti necessari in senso stretto allorquando venga accertato che essi, pur non inseriti stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privi dell'affectio societatis, forniscano tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione ovvero sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Ed invero, la funzione incriminatrice dell'art. 110 c.p. (mediante la combinazione della clausola generale in essa contenuta con le disposizioni di parte speciale che prevedono le ipotesi-base di reato) consente di dare rilevanza e di estendere l'area della tipicità e della punibilità alle condotte, altrimenti atipiche, di soggetti "esterni". (Fattispecie in cui il Giudice ha riqualificato il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. in quello di concorso esterno ex artt. 110 e 416-bis c.p. – in ossequio al consolidato principio di diritto espresso sin dal 2005 dalle SS.UU. Mannino con la sentenza n. 33748/2005 – nei confronti di uno dei coimputati ritenendo accertato, in base all'istruttoria dibattimentale, che lo stesso avesse offerto la propria disponibilità personale e professionale al fine di inserire la propria agenzia nel mercato gallipolino dell'attività di sicurezza e di vigilanza nei locali pubblici, favorendo così l'associazione criminale operante nel territorio; in particolare l'imputato – pur non essendo legato da vincolo di appartenenza a tale associazione – aveva consapevolmente offerto alla medesima (l'influenza del clan sul territorio era notoria a tutti gli esercenti sia dei locali pubblici, che dell'attività di vigilanza e sicurezza) un contributo causalmente efficiente alla conservazione e al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, consentendole di mantenere il controllo sul suddetto mercato ed intervenendo in un momento di crisi dell'associazione medesima).

ATTI PERSECUTORI

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 3479 del 21/03/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; Pubblico Ministero: VPO Dott. Gioacchino Argentino

Imputati: L.S. + 1

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

ATTI PERSECUTORI – ELEMENTO SOGGETTIVO – ELEMENTO OGGETTIVO – CONFIGURABILITA'

Riferimenti normativi: art. 612 bis c.p.

Non integra il reato di atti persecutori la condotta dell'imputato, allorquando i comportamenti aggressivi posti in essere nei confronti dell'ex coniuge non siano sorretti da un intento persecutorio ma siano una reazione ai ritenuti torti subiti, per effetto della relazione sentimentale della donna e della difficoltà sopravvenuta di coltivare rapporti con i bambini. Tali comportamenti sono, dunque, determinati dalla maldestra manifestata necessità dell'imputato di avere incontri con i propri figli cercando di allontanare gli stessi dal nuovo compagno della ex coniuge che, dalla rappresentazione autodeterminata dell'imputato, avrebbe compromesso ulteriormente la possibilità di ripristinare l'armonia nel rapporto genitoriale con i minori. (Nel caso di specie, il Giudice ha assolto l'imputato, ritenendo che i comportamenti dello stesso fossero assistiti dall'irruenza, dalla scarsa considerazione del volere dei bambini, non accettando egli il ridotto ambito dello "spazio neutro", ma certamente non fossero giustificati dall'intento di perseguire l'ex coniuge al fine di cagionare in lei un perdurante grave stato di ansia o paura)

ATTIVITA' ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P., sentenza n. 183 del 16/02/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Simona Panzera; Pubblico Ministero: Dott.ssa Giovanna Cannarile

Imputato: M.F.

Condanna ex artt. 438-442, 533, 535 c.p.p.

INTERCETTAZIONI – UTILIZZABILITA' – CONNESSIONE – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO – SUSSISTENZA

Riferimenti normativi: art. 452- quaterdecies c.p.

Ai fini della configurazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), è imprescindibile la sussistenza del cd. 'pactum sceleris', ossia di un vincolo associativo a carattere permanente tra più persone, fondato su un comune programma criminoso teso alla commissione di una serie indeterminata di delitti e qualificato da un minimo di organizzazione che, pur se non necessariamente a struttura verticistica, deve però essere dotata di un certo grado di stabilità, sì da perdurare anche in seguito alla perpetrazione dei delitti programmati. (Nel caso di specie, l'imputato ha partecipato a pieno titolo, quale concorrente abituale, ad una attività criminosa organizzata e continuativa nel tempo, avente ad oggetto il traffico illecito di rifiuti, protrattasi ininterrottamente per il periodo di un anno, con una pletora di operazioni svolte anche nell'arco della stessa giornata ed accertate mediante videoriprese, appostamenti e intercettazioni telefoniche, oltre che perquisizioni e sequestri).

CONCUSSIONE

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 330 del 27/01/2023

Giudice Est.: Dott. Edoardo D'Ambrosio; Pubblico Ministero: Dott.ssa Donatina Buffelli

Imputato: L. P.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

CONCUSSIONE – UTILITÀ – NOZIONE – INCLUSIONE DEL VANTAGGIO ANCHE DI NATURA NON PATRIMONIALE – ACCRESCIMENTO DEL PROPRIO PRESTIGIO PROFESSIONALE.

Riferimenti normativi: art. 317 c.p.

In tema di concussione, il termine "altra utilità" include tutto ciò che rappresenti un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, rientrandovi dunque anche l'accrescimento del proprio prestigio professionale ovvero della propria considerazione nella comunità lavorativa nonché il vantaggio di natura politica. (Fattispecie in cui il Giudice ha ritenuto sussistente il delitto di concussione in capo al presidente di un ordine professionale che, in veste di pubblico ufficiale e con abuso della propria qualità e dei propri poteri, aveva determinato le dimissioni di un professionista iscritto allo stesso ordine dalla carica di responsabile di un centro medico. Tale obiettivo, nello specifico, era stato perseguito dall'imputato alla stregua di una questione (non attinente al suo ufficio, ma) personale e di "principio", da conseguire con tutti i mezzi, strumentalizzando appunto la propria funzione; dall'esito della vicenda che aveva comportato tanta esposizione pubblica e dispendio di energie personali – secondo il Giudicante – derivava oramai la credibilità ed il prestigio personale e professionale dell'imputato).

DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 2678 del 20/10/2022

Giudice: Dott. Edoardo D'Ambrosio;

Imputato: D.C. E.

Condanna ex artt. 442, 533 e 535 c.p.p.

DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI – NOZIONE – DISCARICA ABUSIVA – DISTINZIONE FRA LE DUE IPOTESI DI REATO

Riferimenti normativi: art. 256, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006

Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata. Di contro, il deposito incontrollato di rifiuti è integrato ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo di rifiuti caratterizzati da sostanziale omogeneità e modesta quantità in rapporto alla ridotta estensione dell'area (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto sussistenti le condizioni per la qualificazione della condotta quale deposito incontrollato di rifiuti in ragione dell'accertato accumulo di rifiuti del tutto omogenei tra loro (parti di blocco motore, pezzi di ferro, marmitte, pneumatici in disuso, cerchi auto, centraline etc.,) derivante dall'attività di autodemolizione – comunque originariamente autorizzata sull'area di pertinenza dell'impresa dell'imputato - sanzionabile ai sensi dell'art. 256, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006, che punisce i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonino o depositino in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettano nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, c.p.).

ESTORSIONE SESSUALE

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 3409/2022 del 15/12/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; Pubblico Ministero: VPO Dott. Gioacchino Argentino

Imputato: P. G.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

TENTATA ESTERSIONE SESSUALE – IDONEITA' DELLA MINACCIA AD OTTENERE PRESTAZIONI SESSUALI – CONFIGURABILITA' – RAGIONI.

Riferimenti normativi: artt. 56 – 629 c.p.

Integra il reato di tentata estorsione sessuale la condotta dell'imputato che, a seguito del rifiuto espresso dalla persona offesa di incontrarlo, minacci di rivelare la relazione extraconiugale al coniuge, essendo la condotta minacciosa idonea coartare la volontà della persona offesa, la quale al fine di evitare che il coniuge possa venire a conoscenza della relazione extraconiugale, avrebbe potuto acconsentire all'incontro, pertanto sostanziandosi in una minaccia tesa a costringerla ad avere un incontro di natura sessuale, procedendo, in mancanza, a diffondere le foto al marito e ai parenti. (Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di tentata estorsione, ritenendo la frase "hai deciso di non incontrarmi, tuo marito saprà tutto" senza dubbio idonea a coartare la volontà della persona offesa, la quale al fine di evitare che il marito potesse venire a conoscenza della relazione extraconiugale, avrebbe potuto acconsentire all'incontro, pertanto sostanziandosi in una minaccia tesa a costringerla ad avere un incontro di natura sessuale, procedendo, in mancanza, a diffondere le foto della donna al marito e ai parenti.)

FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P., sentenza n. 961 del 05/10/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Simona Panzera; Pubblico Ministero: Dott. Massimiliano Carducci

Imputato: A.M.

Assoluzione ex artt. 442-530 comma 2 c.p.p.

FALSITA' DEL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO – CONFIGURABILITA' – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: art. 483 c.p.

Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che, in una autocertificazione sottoscritta in osservanza dei D.P.C.M. vigenti in materia emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID, attesti falsamente di essersi allontanato dalla propria abitazione per comprovate esigenze lavorative, considerato che detta autodichiarazione del privato non è destinata ad essere trasfusa in un atto pubblico, il solo destinato a provare la verità del fatto attestato (In motivazione, il Giudice ha rilevato che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 483 c.p., è indispensabile che la dichiarazione infedele venga percepita da parte del pubblico ufficiale e da questi trasfusa all'interno di un atto pubblico. Per contro, l'autodichiarazione sottoscritta dal privato al momento del controllo non è riconducibile alla categoria delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, potendo essere qualificata alla stregua di una mera scrittura privata).

INFORTUNIO SUL LAVORO

Tribunale di Lecce, II Sez. Pen., sentenza n. 2402 del 29/09/2022

Giudice: Dott. Edoardo D' Ambrosio

Imputato: C.C.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO – LESIONI COLPOSE – POSIZIONE DI GARANZIA – DATORE DI LAVORO

Riferimenti normativi: artt. 437 e 590 c.p.

Nel reato di cui all'art. 590 c.p., la responsabilità colposa risiede nel rimprovero che può muoversi nei confronti di un soggetto per avere realizzato involontariamente, ma pur sempre attraverso la violazione di regole doverose di condotta, un fatto di reato che egli poteva evitare mediante l'osservanza esigibile di tali regole. Infatti, il datore di lavoro, quale titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica, ha il dovere di predisporre i necessari presidi antinfortunistici e di accertarsi del rispetto degli stessi, vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo anche dai lavoratori il rispetto delle regole di cautela (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità colposa dell'imputata che ha omesso di predisporre le cautele necessarie ad arginare il pericolo nell'utilizzazione della macchina formatrice di filoncini (nella specie il ripristino del tappetino e dei sensori di blocco) ed, in tal evenienza, a far sì che si attivassero i relativi sistemi di protezione del caso (interruzione della macchina)).

INTERCETTAZIONI

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P, sentenza n. 258 del 1/3/2023

Giudice Est.: Dott. Sergio Mario Tosi; Pubblico Ministero: Dott. Alessandro Prontera

Imputato: C.P.+ 3

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

INTERCETTAZIONI – UTILIZZABILITA' – CONNESSIONE

Riferimenti normativi: artt. 12, 266, 270 c.p.p.

Nell'ipotesi in cui fra i reati contestati ricorra la connessione qualificata ex art 12, lett. b), c.p.p., secondo la quale le condotte dell'indagato sono ispirate da un unico disegno criminoso, il principio ex art. 270 c.p.p., per cui è fatto divieto di utilizzare i risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, non opera con riferimento agli esiti relativi a reati che risultino connessi a quelli per cui l'autorizzazione era stata disposta ab origine, purché rientrino nei limiti previsti e disciplinati dall'art. 266 c.p.p.. (Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto priva di fondamento l'eccezione d'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sollevata dalla difesa, ritenendo che le intercettazioni siano state espressamente disposte nei confronti nel pubblico agente e con riferimento al reato di corruzione, che deve ritenersi connesso a quello di falso in atto pubblico contestato al medesimo imputato in ragione di un unico disegno criminoso, sicché non si verte in tema di utilizzabilità delle captazioni in diverso procedimento).

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 44 del 11/01/2023

Giudice Est.: Dott. Edoardo D'Ambrosio; Pubblico Ministero: Dott.ssa Donatina Buffelli

Imputato: D.C.C.

Condanna ex artt. 533, 535, 538, 539 e 541 c.p.p.

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI – ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA – ELEMENTO DIFFERENZIALE – NATURA ABITUALE DEL REATO

Riferimenti normativi: artt. 571 e 572 c.p.

Nell'ambito dei delitti contro l'assistenza familiare, il discrimine tra il reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina di cui all'art. 571 c.p. e quello di maltrattamenti contro familiari o conviventi disciplinato dall'art. 572 c.p., non risiede nell'intensità delle condotte violente poste in essere dall'agente nei confronti della vittima, poiché l'uso della violenza per fini correttivi o disciplinari non è mai consentito; il ricorso alla violenza quale modalità di ordinario trattamento del minore affidato, pertanto, anche qualora accompagnato da "animus corrigendi", integra gli estremi soggettivi e oggettivi del reato di maltrattamenti. Detta fattispecie criminosa ha natura abituale, essendo richiesto il compimento di più atti vessatori, non necessariamente delittuosi, in un arco temporale anche limitato, finalizzati a determinare uno stato di sofferenza fisica e/o psichica nella vittima. (Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputata in ordine al reato di cui all'art. 572 c.p. in quanto, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, è emerso che le condotte abitualmente da questa poste in essere avessero quale unico scopo quello di ledere l'integrità fisica e psichica delle persone offese.)

NESSO DI CAUSALITA' NELLA COLPA MEDICA

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 2952 del 11/11/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga; Pubblico Ministero: VPO Dott. Vito Aprile

Imputato: G.P. + 1

Assoluzione ex 530 c.p.p.

 COLPA MEDICA – RESPONSABILITA' DI EQUIPE – RESPONSABILITA' PER OMISSIONE – RESPONSABILITA' PENALE PERSONALE – PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO – POSIZIONE DI GARANZIA – DECESSO DEL PAZIENTE – NESSO DI CAUSALITA'

Riferimenti normativi: artt. 589 e 590 sexies c.p.

Il primario che non fa parte dell'equipe operante non risponde dell'operato dei colleghi della predetta equipe solo in ragione della posizione apicale rivestita, non essendo dallo stesso esigibile un controllo continuo, analitico e diuturno di tutte le attività terapeutiche che si compiono nella divisione a lui affidata, né la sua partecipazione diretta ad ogni intervento chirurgico o la vigilanza costante sulle fasi pre e postoperatorie. Quand'anche il primario facesse parte dell'equipe medica preposta all'esecuzione dell'intervento, "il principio di affidamento (in forza del quale il titolare di una posizione di garanzia, come tale tenuto giuridicamente a impedire la verificazione di un evento dannoso, può andare esente da responsabilità quando questo possa ricondursi alla condotta esclusiva di altri, contitolare di una posizione di garanzia, sulla correttezza del cui operato il primo abbia fatto legittimo affidamento) consente di confinare l'obbligo di diligenza del singolo sanitario entro limiti compatibili con l'esigenza del carattere personale della responsabilità penale, sancito dall'art. 27 della Costituzione, perché il riconoscimento della responsabilità per l'eventuale errore altrui non è illimitato e impone, per essere affermato, non solo l'accertamento della valenza concausale del concreto comportamento attivo o omissivo tenuto rispetto al verificarsi dell'evento ma anche la rimproverabilità di tale comportamento sul piano soggettivo secondo i principi in tema di colpa". (Nel caso di specie, il giudice penale ha escluso la responsabilità dell'imputato, primario e Direttore della U.O. di Anestesia e Rianimazione, circoscrivendo la responsabilità all'anestesista occupatasi della fase preparatoria dell'intervento chirurgico, sul presupposto del diverso grado di conoscenza delle operazioni pregresse eseguite sul paziente, non rivestendo, il primo, alcun ruolo nella gestione dell'intervento chirurgico nel corso del quale si era verificato il decesso del paziente, ed essendo unicamente intervenuto per fornire ausilio alla collega in un momento successivo all'espletamento delle attività pre-operatorie che avevano causato l'evento).

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

2. COLPA MEDICA – CAUSALITA' NEI REATI OMISSIVI IMPROPRI – NESSO DI CAUSALITA'– RESPONSABILITA' DI EQUIPE – RESPONSABILITA' PER OMISSIONE – RESPONSABILITA' PENALE PERSONALE – DECESSO DEL PAZIENTE

Riferimenti normativi: artt. 589 e 590 sexies c.p.

In tema di responsabilità medica, l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta omissiva posta in essere dal sanitario e l'evento morte del paziente, postula il ricorso ad un giudizio non basato su un criterio di probabilità statistica bensì su un "alto grado di credibilità razionale" che consenta di valutare l'incidenza del comportamento alternativo lecito, ossia se l'intervento tempestivo e necessario alla diagnosi di eventuali complicanze avrebbe impedito, con alto grado di probabilità logica, il decesso. Secondo l'insegnamento offerto dalle Sezioni Unite (Sentenza Franzese, Sez. U. n. 30328 del 10/7/2002) "anche coefficienti medio-bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica o da generalizzazioni empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche, pur imponendo verifiche particolarmente attente sia in merito alla loro fondatezza che alla specifica applicabilità alla fattispecie concreta, possono essere utilizzati per l'accertamento del nesso di condizionamento, ove siano corroborati dal positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza, nel caso di specie, di altri fattori interagenti in via alternativa. Il procedimento logico, non dissimile, secondo le Sezioni unite, dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettata, in tema di prova indiziaria, dall'art. 192 c.p.p., comma 2, deve pertanto condurre alla conclusione, caratterizzata da 'un alto grado di credibilità razionale', quindi alla 'certezza processuale', che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, sia stata condizione 'necessaria' dell'evento, attribuibile perciò all'agente come fatto proprio" (Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputata in ordine al reato alla medesima contestato, sul presupposto che, in qualità di anestesista occupatasi della fase preparatoria dell'intervento chirurgico, era l'unica componente dell'equipe medica a conoscenza delle modalità di inserimento del catetere venoso centrale, e le era stato espressamente raccomandato di effettuare il necessario controllo radiologico successivo, che non aveva invece eseguito, controllo che avrebbe consentito di rilevare sollecitamente una delle complicanze tipiche del predetto tipo di inserimento, ossia lo pneumotorace (così come l'emotorace). Tale controllo strumentale, se in una situazione normale poteva ritenersi soltanto consigliato dalle buone prassi applicabili in materia, verificatasi l'insufficienza respiratoria poco dopo l'inserimento del catetere, diventava obbligatorio, perché necessario a ottenere una diagnosi tempestiva di una delle complicanze tipiche (e neanche tanto rare) di quel tipo di manovra. In particolare, la tempestiva diagnosi avrebbe evitato che, attraverso le manovre di ventilazione, lo pneumotorace si trasformasse da pneumotorace semplice a pneumotorace iperteso, comportando così, inevitabilmente, il collasso polmonare e, quindi, il decesso del paziente).

OCCULTAMENTO O DISTUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 14 del 10/01/2023

Giudice Est.: Dott. Edoardo D'Ambrosio; Pubblico Ministero: VPO Dott. Gioacchino Argentino

Imputato: R.F. ed altri

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

REATI TRIBUTARI - OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI – RESPONSABILITA' DELL'AMINISTRATORE DI DIRITTO – CONCORSO NEL REATO CON L'AMMINISTRATORE DI FATTO – DOLO SPECIFICO

Riferimenti normativi: art. 10, D.Lgs n. 74/2000

In tema di reati tributari, l'amministratore di diritto risponde, in concorso con l'amministratore di fatto, del delitto di occultamento o distruzione dei documenti contabili, in ragione dell'omesso impedimento dell'evento ex art. 40, cpv., c.p., a condizione che il prestanome abbia agito col fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione fiscale di terzi. Ciò che occorre rilevare sotto il profilo soggettivo è, dunque, la sussistenza del dolo specifico, desumibile dal complesso di rapporti tra prestanome e amministratore di fatto, tale da far emergere la consapevolezza da parte di entrambi dell'illiceità dell'azione. (Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto di assolvere l'amministratore di diritto perché il fatto non costituisce reato, in ragione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, essendo provata la sua buona fede, la totale estraneità alle vicende societarie e il connesso disinteresse ai doveri contabili; ha ritenuto, invece, l'amministratore di fatto, unico responsabile del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 40 del 2000.)

ORDINE DI ESPULSIONE DELLO STRANIERO

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 15 del 23/02/2023

Giudice Est.: Dott. M. Marangio Mauro; Pubblico Ministero: VPO Dott.ssa Grazia Vitale

Imputato: A. A. M.

Rigetto appello e conferma sentenza ex artt. 592 e ss. c.p.p., 36 ss. d.lgs. n. 274/2000 e 605 c.p.p.

INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DEL QUESTORE DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO – GIUSTIFICATO MOTIVO – CONFIGURABILITÀ – CONDIZIONI – FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: art. 14, comma 5 ter, primo periodo, D. Lgs. n. 286/1998.

In tema di disciplina penale dell'immigrazione, non costituisce giustificato motivo idoneo a escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, il mancato possesso del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, laddove lo straniero non alleghi – e dimostri – di aver fatto tutto quanto era nella sua disponibilità per interessare le Autorità consolari o diplomatiche del proprio Paese e ottenere i documenti e la assistenza per il rimpatrio. (Nel caso di specie la difesa non ha prodotto documentazione utile a dimostrare che l'omesso adempimento al provvedimento di espulsione del Questore sia dipeso da un mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari per l'espatrio, peraltro sollecitamente richiesti dall'interessato e non da una sua scelta volontaria.)

RICETTAZIONE ATTENUATA

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 77/2023 del 12/01/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; Pubblico Ministero: VPO Dott. Gioacchino Argentino

Imputato: B.A.

Condanna ex artt. 530 c.p.p.

RICETTAZIONE - PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO - SENTENZA CORTE COST. N. 156/2020 – POSSIBILITA' – CONDIZIONI.

Riferimenti normativi: artt.131-bis, 648 c.p.

La causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 156 del 21 luglio 2020, può essere riconosciuta anche con riferimento all'ipotesi lievi di cui al comma 2 dell'art. 648 c.p., atteso che la mancata previsione di un minimo edittale di pena detentiva, e quindi l'operatività della durata minima della pena della reclusione come stabilita per legge dall'art 23, comma uno, c.p., sia sicuro indice valorizzabile al fine di ritenere il fatto di particolare tenuità, evidenziando come l'assoluta mitezza del minimo edittale di cui all'art. 648, comma 2, c.p., si fondi su una valutazione legislativa di scarsa offensività della fattispecie attenuata di ricettazione. (Nel caso di specie il Giudice non ha ravvisato elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto in relazione alla condotta posta in essere nell'imputata, rilevando, altresì, che la pronuncia della Corte costituzionale è stata pienamente recepita dal Legislatore con il Dlgs. n. 150/2022, che ha modificato l'art. 131 bis c.p. prevedendone l'applicabilità non più esclusivamente ai reati la cui pena detentiva non sia prevista in misura superiore nel massimo a cinque anni, bensì ai reati la cui pena detentiva sia nel minimo non superiore ai due anni).

STUPEFACENTI

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P., sentenza n. 1217 del 09/02/2023

Giudice: Dott. Sergio Mario Tosi; Pubblico Ministero: Dott.ssa Carmen Ruggiero

Imputato: B.A.+16

Condanna ex artt. 442, 533 e 535 c.p.p.

STUPEFACENTI – RIQUALIFICAZIONE – LIEVE ENTITÀ

Riferimenti normativi: art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. n. 309/1990.

Considerati i parametri enucleati dalla norma - i mezzi, la modalità dell'azione, nonché la qualità e la quantità delle sostanze stupefacenti - deve procedersi alla riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, laddove l'attività di spaccio, accertata in un ristretto arco temporale, svolta anche con l'aiuto e la collaborazione di terzi e avente a oggetto la cessione di dosi da strada conteggiate a decine, sia idonea a denotare una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni e, pertanto, sia espressiva di una minore offensività della condotta. (Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto di riqualificare il reato previsto e punito dall'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/90 ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, dacché la sostanza stupefacente circolava in singole dosi, cedute una o due per volta e per corrispettivi di denaro modesti, per cui gli introiti erano dunque da considerarsi ridotti per una attività illecita che aveva avuto luogo in un esiguo periodo temporale che andava da maggio a settembre 2019.)

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 661/2023 del 22/02/2023

Giudice est.: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; Pubblico Ministero: VPO Dott. Vito Aprile

Imputato: M.A.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

STUPEFACENTI – DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO – DATO PONDERALE – RIQUALIFICAZIONE NELL'IPOTESI DI LIEVE ENTITA'.

Riferimenti normativi: art 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

Integra il reato di detenzione ai fini di spaccio di lieve entità, cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, la condotta dell'imputato che, sulla base di tutti gli elementi sintomatici del possesso della sostanza finalizzato alla sua cessione, detiene 79,121 grammi di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, da cui è possibile ricavare 475 dosi. (Nel caso di specie, il Giudice, aderendo all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 45061 del 25 novembre 2022, che, prendendo spunto da numerose decisioni di legittimità, ha individuato le soglie ponderali che consentono di ritenere un fatto lieve, ha riqualificato il reato ascritto all'imputato in quello cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990).

TRUFFA ONLINE

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 295 del 26/01/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; Pubblico Ministero: VPO Dott. Gioacchino Argentino

Imputato: A.A.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

TRUFFA ONLINE – ESCLUSIONE AGGRAVANTE MINORATA DIFESA - CONTATTI TELEFONICI.

Riferimenti normativi: art. 640 comma 2, n. 2-bis, c.p.

Non è configurabile l'aggravante della minorata difesa nell'ipotesi di truffa online, consistente nella pubblicazione di un'inserzione di vendita di un bene su un sito internet, qualora le trattive intercorse tra l'acquirente ed il sedicente venditore avvengano tramite contatti telefonici, da intendersi anche tramite messaggistica WhatsApp, facendo venire meno la condizione di particolare vulnerabilità richiesta ai fini dell'integrazione dell'aggravante in questione. (Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto non configurabile la circostanza aggravante della minorata difesa, atteso che la persona offesa, dopo aver manifestato il proprio interesse per l'acquisto di un bene posto in vendita sul subito.it, aveva contattato il venditore – sulla chat dedicata del sito web – e aveva chiesto di poter ottenere una foto ulteriore della stufa, oltre a quelle presenti nell'annuncio mediante WhatsApp).

UCCISIONE DI ANIMALI

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 3125 del 23/11/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; Pubblico Ministero: VPO Dott. Antonio Zito

Imputato: M.L.

Condanna ex art. 533, 535 e 538 c.p.p. e artt. 219 e 228 c.p.p.

UCCISIONE DI ANIMALI – DOLO EVENTUALE- CONFIGURABILITA' - VIZIO PARZIALE DI MENTE – MISURA DI SICUREZZA

Riferimenti normativi: artt. 89 e 544 bis c.p.

Ai fini dell'integrazione del reato di uccisione degli animali ricorre il dolo nella forma eventuale, allorquando l'imputato accetti consapevolmente il rischio che lanciare una cagnolina di pochi mesi e di piccola taglia all'interno del canile ne potrebbe determinare la morte. La capacità di intendere e di volere dell'imputato deve ritenersi sussistente, ancorché grandemente scemata, allorquando l'imputato, pur in presenza del considerevole quadro patologico, conservi le basilari capacità di rendersi conto dell'azione che compie e della illiceità della stessa, oltre che la capacità di comprendere che l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti possa aggravare l'antisocialità delle sue condotte. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato, che era affetto da disturbo borderline della personalità con ritardo mentale di grado lieve moderato, e tale disturbo ha influito parzialmente sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, la cui pericolosità sociale ha imposto al Giudice l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno)

VIOLENZA SESSUALE SU MINORE

Tribunale di Lecce, I Sez. Collegiale, sentenza n. 3389 del 14/12/2022

Giudice Est.: Dott. M. Marangio Mauro; Pubblico Ministero: Dott.ssa Rosaria Petrolo

Imputato: V. C.

Condanna ex artt. 609 bis e 609 ter c.p.p.

VIOLENZA SESSUSALE SU MINORE – CAPACITÀ DI TESTIMONIARE – MINORE ETÀ – CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ – VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA – OGGETTO E LIMITI – ACCERTAMENTI DEL GIUDICE.

Riferimenti normativi: artt. 609 bis e 609 ter c.p.; artt. 192, 196 c.p.p.

In tema di reati sessuali, la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenne presuppone un esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo, dovendo tenersi conto di più elementi quali l'attitudine a testimoniare, la capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle (ovvero l'attitudine psichica, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto), nonché il complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute. È necessaria, dunque, una valutazione rigorosa e neutrale da parte dei giudici delle dichiarazioni rese dai bambini anche con l'opportuno aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia), al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiare l'attendibilità del teste minore. (Nel caso di specie, il giudice ha condannato l'imputato per il reato di violenza sessuale perpetrata nei confronti della figlia minore, valutando positivamente l'attendibilità di quest'ultima. Ciò non solo in ragione della coerenza, specificità e non contraddittorietà delle sue dichiarazioni, ma anche alla luce delle conclusioni raggiunte dalla perizia psicologica che ha evidenziato come la bambina, nonostante la tenera età, fosse dotata di adeguate competenze cognitive ed espressive.)

Conformi: n. 1914 del 08/01/2021, Giudice est. Dott.ssa Maddalena Torelli.

- SETTORE CIVILE -

ABUSIVO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 322 del 04/02/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;

A. L. (attrice-opponente) c/ A.S.C.S. (convenuto-opposto)

GIUDIZIO MONITORIO – PAGAMENTO FATTURE – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – PRINCIPIO PROCESSUALE DELLA RAGIONE PIÙ LIQUIDA – FRAZIONAMENTO CREDITO – CREDITI ANALOGHI – GIUSTO PROCESSO – CORRETTEZZA E BUONA FEDE PROCESSUALE

Riferimenti normativi: art. 1175 c.c.

Va dichiarata l'improponibilità del ricorso monitorio e, per l'effetto, la revoca del D.I. opposto allorquando, stante la sussistenza di liquidità ed esigibilità, già al tempo dell'instaurazione dei vari giudizi monitori, delle posizioni creditorie oggetto di fatture, afferenti tutte al medesimo rapporto contrattuale intercorso tra le parti, e il difetto di uno specifico motivo che possa legittimare il ricorso parcellizzato alla giurisdizione, il ricorso al frazionamento della pretesa creditoria operato dall'opposta risulti illegittimo. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di opposizione avente ad oggetto il pagamento di fatture relative a rette di ricovero di vari pazienti presso diverse strutture socioassistenziali, ha rilevato, rispetto ad altre pretese creditorie avanzate dalla medesima opposta in vari giudizi monitori, l'unicità della fonte contrattuale intercorsa tra le parti e la sostanziale identità tra le prestazioni dedotte nelle fatture (quali, attività di ricovero), il cui accertamento, stante anche la natura documentale delle controversie, non necessita di una duplicazione dell'attività istruttoria inerente alla medesima vicenda sostanziale. Sul punto, parte opposta non ha addotto la sussistenza di alcun "interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata" ovvero alcun elemento di fatto idoneo a giustificare la promozione di separati giudizi monitori per il pagamento delle numerose fatture, importando con tale attività processuale di parcellizzazione delle domande un abuso degli strumenti processuali e un aggravio della posizione del debitore in termini di attività difensiva e rischio di formazione dei giudicati contrastanti).

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 352/2020 del 5/02/2020

Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;

E.C.A. (appellante) c/ P.R. (appellato)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DECORRENZA - DALLA DATA DELLA DOMANDA – FONDAMENTO - DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE - NATURA INTERINALE - CONSEGUENZE - INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO DA PARTE DELLA SENTENZA CON EFFETTO DALLA DOMANDA - AMMISSIBILITÀ

Riferimenti normativi: artt. 155 - 156, 337 ter, 445 - 446 c.c.; artt. 708 e 710 c.p.c.

L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio e i provvedimenti adottati in sede presidenziale, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., avendo carattere interinale, possono essere integrati dalla sentenza, con efficacia ex tunc decorrente dalla domanda, modificando, così, l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in sede provvisoria. Sicché, i provvedimenti provvisori adottati ai sensi dell'art. 708 c.p.c. attribuiscono in via d'urgenza un assegno di mantenimento per il solo periodo successivo alla pronuncia dell'ordinanza, restando rimessa al provvedimento conclusivo del giudizio ogni decisione sul complesso delle domande formulate nel corso del procedimento. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito del giudizio di appello relativo all'opposizione del precetto con cui si intimava il pagamento delle somme spettanti in virtù dell'ordinanza presidenziale e della successiva sentenza di separazione, ha ritenuto la decorrenza dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, in assenza di puntale indicazione da parte della sentenza, dalla data della domanda giudiziale).

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 986 del 08/04/2021

Giudice: Dott.ssa Piera Portaluri;

G.P. e L.P. (attori) c/ A. S.p.a. (convenuta)

RCA – RISARCIMENTO DIRETTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO – INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Riferimenti normativi: artt. 102, 354 c.p.c.; art. 149, D.lgs. n. 209/2005

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del medesimo decreto. Ne consegue che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex. art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta la nullità della sentenza e la rimessione della causa al primo giudicante per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile ex art. 354 c.p.c. (Nel caso di specie, il Giudice, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, avendo il danneggiato esperito l'azione diretta ex. art. 149 d.lgs. n. 209/2005 nei soli confronti della propria compagnia assicurativa, con pretermissione del responsabile civile).

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 3425/2022 del 02/12/2022

Giudice Est.: Dott. Paolo Moroni;

M.F. (attore) c/M.A. (convenuto) ed altri

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA – QUALIFICAZIONE DEL CREDITO – CREDITI EVENTUALI – CREDITI LITIGIOSI – CONFIGURABILITA' DELLA QUALITA' DI CREDIOTORE

Riferimenti normativi: art. 2901 c.c.

Avendo l'art. 2901 c.c. accolto una nozione lata di credito, qualsivoglia ragione o aspettativa, anche quale credito eventuale nella veste di un credito litigioso, è idonea a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. (Nel caso di specie, il Giudice ha escluso la sussistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria e debitore, evidenziando, in particolare, come M.F. non avesse dato prova di aver maturato alcun credito, neppure nella forma di credito litigioso, nei confronti di M.A.)

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 757 del 15.03.2023

Giudice Estensore: Dott.ssa Piera Portaluri.

M. & P. E. S.r.l. (attrice) c/ C. I. S.r.l.+ altri (convenuti).

ESTINZIONE SOCIETÁ – FENOMENO SUCCESSORIO - LEGITTIMAZIONE SOCI – RESPONSABILITÁ SOCI – RIPARTIZIONE QUOTE SOCIALI - ONERE DELLA PROVA.

Riferimenti normativi: artt. 2495, 2697 c.c.

La responsabilità sancita dall'art. 2495 c.c., comma 2, postula che, attraverso la vicenda successoria che si verifica nei rapporti passivi della società estinta, i soci rimangono obbligati nei confronti del creditore sociale purché si siano resi assegnatari di una quota residua del patrimonio risultante dalla liquidazione. Ferma restando la loro legittimazione in astratto (in qualità di successori nei debiti della società estinta), ai fini dell'imputazione della loro responsabilità in concreto è il creditore a dover provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dai medesimi in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio. Ciò in quanto, la percezione della quota dell'attivo sociale assurge a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore insoddisfatto nei confronti del socio, sicché grava sul primo l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del secondo. (Nella fattispecie il Giudice, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale promosso nei confronti della società assoggettata a concordato preventivo liquidatorio e riassunto nei confronti dei soci a seguito di liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese, ha rigettato la domanda poiché dal bilancio finale di liquidazione, con allegato piano di riparto, regolarmente depositato, è emerso che non vi fossero crediti da ripartire tra i soci).

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 3261 del 18/11/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Anna Rita Pasca;

AQP s.p.a. (opponente) c/ P.d.L. (opposta)

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE – INFRASTRUTTURE IDRICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE E PROVINCIALE - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: art. 27, D.Lgs. n. 285/1992; art. 63, comma 2, lett. f) D.Lgs n. 446/1997; art. 153, D.Lgs. n. 152/2006

Deve ritenersi che l'art. 27 del Regolamento provinciale COSAP, che rimanda all'art. 63 comma 2 lett. f) d. Lgs 446/1997 per il calcolo del canone, sia una disposizione meramente replicativa di quest'ultima norma e vada riferita alle occupazioni di beni pubblici diversi dalle infrastrutture idriche di proprietà comunale e provinciale, per le quali vale, in applicazione del principio di specialità, la previsione di gratuità di cui all'art. 153 d.Lgs. n. 152 del 2006. In conclusione, anche un'interpretazione sistematica della disciplina in materia di COSAP porta a concludere nel senso dell'esclusione dell'applicazione del canone alle infrastrutture affidate in uso ad AQP s.p.a. per la gestione del servizio. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio di specialità, alle infrastrutture idriche di proprietà comunale e provinciali si applichi la previsione di gratuità di cui all'art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006. Pertanto, si deve ritenere esclusa l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) alle infrastrutture affidate in uso ad AQP s.p.a. per la gestione del servizio).

COMPENSAZIONE PECUNIARIA A SEGUITO DI CANCELLAZIONE VOLI

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 873 del 13/03/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

N. +1 (appellanti) c/ R. G. C. e altri (appellati)

CANCELLAZIONE VOLO – RISARCIMENTO EX REG. CE 261/04 – DIRITTO A COMPENSAZIONE PECUNIARIA

Riferimenti normativi: artt. 3, 7 reg. CE 261/2004

Va riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 del regolamento CE 261/2004 indipendentemente dalla circostanza che i passeggeri da indennizzare abbiano sostenuto o meno il costo del pacchetto turistico con all'interno il volo cancellato (benché l'articolo 3, comma 3, del Reg. CE 261/2004 esclude questa circostanza), in quanto la compensazione in questione è volta a indennizzare i passeggeri dei "gravi disagi" e "fastidi" patiti a causa del ritardo (così come indicato al n. 2 dei consideranda). Tuttavia, il diritto alla compensazione è automatico e non necessita di ulteriore prova di danno solo nel caso in cui il passeggero, inconsapevole e inavvertito del ritardo, si presenti all'accettazione (check-in) all'orario di partenza del volo originariamente previsto. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di appello riguardante il risarcimento dei danni subiti da una famiglia a seguito della cancellazione di un volo aereo, ha ritenuto non spettante la compensazione ex regolamento CE 261/2004 ai passeggeri che, avvisati con anticipo del ritardo, sono rimasti in hotel a spese dell'agenzia viaggi).

CONTRATTO ATIPICO A TITOLO GRATUITO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 820 del 21/03/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

C.F. (attore) c/ C.C.I. (convenuto)

ALTRI CONTRATTI D'OPERA – CONDOMINIO – AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – CREDITO – ANTICIPAZIONE DI SOMME – VERBALE DI CONSEGNA – RICOGNIZIONE DI DEBITO - MANDATO

Riferimenti normativi: artt. 1321, 1720, 2041 c.c.

In assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore e i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 c.c. deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, in base ai quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo – o eventualmente successivo – controllo da parte dell'assemblea. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento del credito vantato dall'amministratore di condominio uscente, ha ritenuto infondata la domanda attorea volta ad ottenere il rimborso di spese sostenute nell'arco di oltre un decennio, non adeguatamente documentate e senza che vi sia mai stato riconoscimento alcuno da parte dell'assemblea dei condomini).

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 543 del 27/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino

L. s.r.l. (attrice) c/G.I. S.p.a. + 1 (convenuti)

ASSICURAZIONE CONTRO INCENDIO – RISARCIMENTO DEL DANNO – CONTRATTO DI LOCAZIONE – CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E PER CONTO DI CHI SPETTA

Riferimenti normativi: artt. 1218, 1592, 1891 c.c.

Nell'ambito di un rapporto locatizio, i danni relativi all'immobile assicurato dal conduttore in forza di contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta devono essere risarciti dall'assicurazione al proprietario (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno dovuto in forza di un contratto di assicurazione contro i danni stipulato per conto altrui o per conto di chi spetta, ha ritenuto che la qualità di titolare dei diritti derivanti dalla stipulazione spetta unicamente al proprietario sicché a quest'ultimo va corrisposto l'indennizzo dovuto per il danneggiamento riportato dal fabbricato).

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 349 del 7/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino

A.A. + altri (attori) c/ R.L., R.A.M. + altri (convenuti)

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE, PAGAMENTO ONERI DI LOTTIZZAZIONE, OBBLIGAZIONI SOLIDALI

Riferimenti normativi: art. 68, l. n. 235; artt. 1470, 1453 c.c.

Quando un contratto di compravendita di un immobile prevede come obbligo per il venditore l'adempimento degli oneri derivanti da una convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune da più lottizzanti, questi ultimi non possono ritenersi coobbligati con l'alienante nei confronti del compratore (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di adempimento contrattuale, avente ad oggetto la realizzazione delle opere di lottizzazione, ha ritenuto che unico obbligato fosse il venditore, ha rigettato, per contro, le domande in garanzia avanzate da parte convenuta nei confronti degli altri lottizzanti, dell' A.C. e del Ministero per la cultura, non potendosi ritenere questi ultimi responsabili nei confronti di parte attrice in virtù di un impegno contrattuale mai assunto o responsabili verso il venditore con cui non risulta avessero mai contratto un negozio di garanzia).

CONTRATTO DI CONVIVENZA

Tribunale di Lecce, II sez., decreto del 08/11/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista

R.S. + 1 (reclamanti) c/ C.M.D.L. (reclamato)

ISCRIZIONE ANAGRAFICA – INSERIMENTO NELLO STATO DI FAMIGLIA – ANNOTAZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA AI SENSI DELLA L. N. 76/2016

Riferimenti normativi: art. 1, commi 36 e 37, L. n. 76/2016;

In merito all'annotazione del contratto di convivenza, il comma 36 riguarda i presupposti della convivenza, il comma 37, invece, l'elemento formale della dichiarazione anagrafica, la quale assolve ad una funzione meramente probatoria e non costitutiva del rapporto di convivenza, che sussiste solo in presenza dei presupposti di cui al comma 36 (dualità e maggiore età, rapporto affettivo di coppia, assenza di vincoli parentali, coniugali o unionali, nonché capacità di intendere e di volere). Del resto, ritenendo la dichiarazione anagrafica quale elemento costitutivo, si arriverebbe a negare tutela giuridica ad una serie di coppie per la sola assenza della suddetta dichiarazione, e ciò in aperto contrasto con la ratio della L. n. 76/2016. Dunque, il convivere è, in sé, la scelta che produce effetti ora regolati dalla legge; la dichiarazione anagrafica, invece, rappresenta solo lo strumento privilegiato di prova della convivenza, la quale, tuttavia, può essere dimostrata con ogni mezzo idoneo. (Nel caso di specie il Giudice, evidenziando il patto di convivenza stipulato dai reclamanti quale prova principe dello stabile convivenza tra gli stessi, accoglieva il reclamo e ordinava al Sindaco pro tempore, nella sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere all'iscrizione anagrafica della reclamante – cittadina extracomunitaria – ed al suo inserimento nello stato di famiglia del convivente, con annotazione del contratto di convivenza ai sensi della L. n. 76/2016).

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza 986 n. del 13/4/2022

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti

V.I. S.P.A. (opponente nel giudizio di opposizione a d.i.) c/ C.A. (opposta nel giudizio di opposizione a d.i.)

CONTRATTO DI LOCAZIONE A USO COMMERCIALE – INSTALLAZIONE DI RETI DI TELEFONIA – GIURISDIZIONE – BENI DISPONIBILI E BENI INDISPONIBILI

Riferimenti normativi: d.lgs n. 259/2003; art. 93, art. 133 c.p.a.

Emerge come al bene comunale dato in godimento non possa riconoscersi natura demaniale né possa ritenersi la sua appartenenza al patrimonio indisponibile, con conseguente riconduzione del rapporto non allo schema concessorio ma a quello privatistico della locazione. Appare invero principio consolidato quello secondo cui In punto di riparto di giurisdizione, la natura del bene assume rilevanza dirimente, posto che: a) nel caso dei beni demaniali e indisponibili, l'amministrazione titolare gode di poteri amministrativi, a fronte dei quali la situazione soggettiva dei privati assume i contorni dell'interesse legittimo, con conseguente rimessione alla cognizione del giudice amministrativo; b) nel caso dei beni disponibili, i rapporti tra le parti, analoghi a quelli interprivati, prefigurano la mera esistenza di diritti soggettivi in conflitto, come tali rimessi alla giurisdizione ordinaria In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui determinati beni si ritenessero appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, la Suprema Corte ha chiarito come sussiste la giurisdizione del giudice ordinario atteso che il D.Lgs n. 259/2003, art. 93, fissa la giurisdizione ordinaria laddove sottrae agli enti diversi dallo Stato la determinazione dei canoni per l'occupazione di aree su cui insistono infrastrutture di rete di telecomunicazioni. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A sollevata dall'opponente, che riteneva che i terreni comunali sui quali erano stati concessi in locazione gli spazi per la realizzazione e il funzionamento degli impianti, appartenevano al patrimonio indisponibile dell'ente perché "concessi" per lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità).

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza 3020 n. del 27/10/2022

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti

A.I. S.R.L. (attrice in riassunzione) c/ M.E.F. (convenuto in riassunzione.) c/ A.D.M. (terza chiamata)

CONTRATTO DI LOCAZIONE A USO COMMERCIALE – PICCOLE RIPARAZIONI – OBBLIGHI CONDUTTORE – NORMALE USO

Riferimenti normativi: 1575 c.c., 1576 c.c., 1590 c.c.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1575 e 1576 c.c. gli obblighi principali del locatore sono quelli di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di mantenerla in stato da servire all'uso convenuto, garantendo il pacifico godimento durante il periodo della locazione. Parallelamente, l'art. 1576 c.c. prevedendo a carico del locatore l'obbligo di provvedere alle riparazioni necessarie, non pone alcuna distinzione circa gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che, in difetto di diversa pattuizione, devono ritenersi a carico dello stesso locatore, limitandosi, invece, a prevedere l'obbligo per il conduttore di provvedere alle sole piccole riparazioni. D'altro canto, ai sensi dell'art. 1590 c.c., il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa locata. Ne consegue che, qualora al momento della riconsegna la cosa locata presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della stessa, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni; pertanto, il locatore può addebitare al conduttore la somma necessaria al ripristino del bene nelle stesse condizioni in cui era all'inizio della locazione, dedotto il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto, mentre non può addebitargli le spese inerenti alle ristrutturazioni e ai miglioramenti che vadano oltre questi limiti. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dalla locataria, volte a contestare la debenza di somme a titolo di riduzione in pristino dell'immobile locato, specificando pronunciandosi sulla differenza tra opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e piccole riparazioni).

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sentenza n. 902 del 22/03/2023

Giudice monocratico: Dott. Gianluca Fiorella

R.R. (attrice) c/ E.T.A. (convenuta)

CONTRATTO DI LOCAZIONE USO DIVERSO – INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA – OBBLIGHI DEL LOCATORE – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE – NECESSITÀ DI RIPARAZIONI – CONOSCENZA DEL LOCATORE – REQUISITI – INADEMPIMENTO – SUSSISTENZA

Riferimenti normativi: artt. 1575 - 1577, comma 1, c.c.

In materia di contratto di locazione, qualora risulti acclarata la necessità di eseguire nell'immobile locato riparazioni urgenti, la conoscenza accertata – da parte del locatore – di tale necessità e l'inerzia dello stesso a provvedere entro un tempo ragionevole, tenuto conto della natura, dell'entità e dell'urgenza dei lavori, hanno valore equipollente al contestuale avviso al locatore, cui il conduttore è tenuto ai sensi del 1° comma dell'art. 1577 c.c. (Nel caso di specie, la locatrice, a fronte della domanda di parte conduttrice volta al risarcimento del danno cagionato a causa delle riscontrate infiltrazioni di acqua piovana, contestava a quest'ultima l'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1577 di dare il relativo avviso al locatore; tuttavia, dalle risultanze istruttorie è emerso che la locatrice aveva comunque avuto conoscenza della necessità di eseguire le riparazioni e, ciononostante, abbia omesso di provvedervi con conseguente inadempimento dell'obbligo su di essa gravante di cui all'art. 1576 c.c.).

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1043 del 04/04/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

T.S.R.L. (attore/ricorrente) c. **U.L.** (convenuta/resistente)

CONTRATTO DI LOCAZIONE – MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE – ONERE DELLA PROVA – PROVA DEL TITOLO – PROVA DEL FATTO IMPEDITIVO

Riferimenti normativi: art. 1453 c.c.

Incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte. (Nella fattispecie, la parte ricorrente ha evaso l'onere di prova, che le incombeva, producendo in giudizio il contratto di locazione dell'immobile per cui è causa; da tale documento si trae prova del titolo e scadenza dell'obbligazione di pagamento. Spettava quindi al resistente di eccepire e dimostrare fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la pretesa principale. [...] . a fronte della dedotta morosità nel pagamento dei canoni di locazione, l'odierno resistente non ha prodotto prova congrua, idonea e sufficiente a dimostrare di aver corrisposto i canoni predetti.).

CONTRATTO DI MUTUO BANCARIO

Tribunale di Lecce, II sez., ord. n. 13888 del 26/10/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

F. s.p.a. (attore) **c/ S.S.** (convenuto)

CREDITO AL CONSUMO – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO – RIMBORSO DEGLI INTERESSI E DEI COSTI –INTERPRETAZIONE CONFORME AL DIRITTO EUROUNITARIO

Riferimenti normativi: art. 125 sexies T.U.B.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'art. 125 sexies TUB prevede il diritto del consumatore di ricevere il rimborso degli interessi e dei costi c.d. recurring non goduti, ovvero di tutti quei costi sostenuti anticipatamente dal consumatore ma che, per loro natura, maturano nel corso del rapporto e, altresì, il rimborso delle spese up front, che si sostanziano negli esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che, in quanto tali, prescindono dalla durata del rapporto di credito. L'articolo de quo, infatti, deve essere interpretato in maniera conforme alla direttiva 2008/48/CE il cui art. 16, par. 1 sancisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento dell'esistenza di un credito in capo alla parte attrice in favore della parte convenuta, scaturente da un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ha ritenuto di trasporre il contenuto della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 la quale ha disposto il diritto del consumatore alla riduzione dei costi in caso di rimborso anticipato del credito finanziato. Ha ritenuto infondate le contestazioni formulate da parte attrice, ritenendo, per contro, che sebbene una direttiva europea e quindi anche la sentenza che la interpreta non possa avere efficacia diretta tra i privati, nondimeno la stessa debba trovare applicazione quando sia stata trasposta nel diritto nazionale, come avvenuto nel caso di specie per mezzo dell'art. 125 sexies TUB).

DANNO DA COSA IN CUSTODIA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1291 del 03/05/2023

Giudice est.: Dott.ssa Piera Portaluri

M. A.M. (appellante) c/ Comune di Nardò (appellato)

RISARCIMENTO DANNI DA COSE IN CUSTODIA – INSIDIA/TRABOCCHETTO – VISIBILITA' E PREVEDIBILITA' - PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITA'

Riferimenti normativi: artt. 1227, 2043 e 2051 c.c.

In materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia vi è una distribuzione dell'onere della prova tra danneggiato e custode del bene. Il danneggiato deve dimostrare la relazione intercorrente fra il soggetto custode e la res, il danno subito e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre il custode, per andare esente da responsabilità deve dimostrare che il danno lamentato si è verificato per caso fortuito, intendendosi per tale anche l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale o lo stesso comportamento colposo del danneggiato, se ed in quanto abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso. In presenza di insidia o trabocchetto, affinché la situazione di pericolo occulto (caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e non prevedibilità soggettiva) possa costituire fonte di responsabilità, occorre l'accertamento dell'efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso. In assenza del nesso di causalità non sussiste la responsabilità del custode. Assume preminente rilievo la condotta del danneggiato che, in forza del principio di autoresponsabilità, si traduce nell'adozione dell'ordinaria diligenza richiesta al fine di evitare l'avverarsi di un pregiudizio. (Nella fattispecie in oggetto, l'attrice sosteneva di essere caduta intorno alle ore 12,30, mentre si accingeva ad uscire dal cimitero del Comune convenuto a causa di una buca coperta d'acqua, non visibile e non segnalata adeguatamente. Chiedeva la condanna del Comune nella sua qualità di custode dell'area cimiteriale su cui era occorso il sinistro. Il convenuto Comune si costituiva lamentando genericità e incertezza nell'esposizione dei fatti. Dall'istruttoria emergeva che l'attrice conosceva bene i luoghi e il loro stato, giacché la stessa dichiarava di aver percorso più volte quel sentiero in quanto il più breve per raggiungere la tomba dei propri cari, che sapeva dell'esistenza della buca e che entrando l'aveva evitata. Il Giudice, pur riconoscendo la cattiva manutenzione dei viali cimiteriali da parte del Comune, circostanza che lo portava a compensare le spese tra le parti, rigettava la domanda attorea ritenendola infondata in quanto l'evento si era verificato per colpa della danneggiata. Asseriva, infatti, che se la danneggiata avesse fatto un uso prudente del sentiero e avesse adottato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto allo stato dei luoghi, anche in considerazione del fatto che il sinistro si era verificato in pieno giorno, avrebbe potuto evitare l'evento dannoso.)

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 15 del 04/01/2023

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

C.C. (appellante) c/ G.R. (appellato)

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA P.A. - DANNI DA ALLAGAMENTO - EVENTO METEOROLOGICO - NESSO DI CAUSALITÀ - SISTEMI DI DEFLUSSO – COSE IN CUSTODIA – OMESSA SEGNALAZIONE – FATTO ILLECITO COLPOSO OMISSIVO- ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: artt. 2043, 2051 c.c.

La domanda di risarcimento danni da allagamento del manto stradale in ragione della assoluta assenza di un sistema di deflusso delle acque meteoriche è inquadrabile nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. Ove il danneggiato ascriva all'amministrazione comunale di non aver segnalato agli utenti la rischiosa situazione di allagamento verificatasi, limitandosi ad allegare la suddetta circostanza, sul medesimo grava, invece, l'onere di dimostrare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c.. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento della responsabilità per i danni derivati ad una autovettura imbattutasi in una sede stradale allagata, carente di sistemi di deflusso e/o trattamento di acque meteoriche e non segnalata, ha qualificato tale azione nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., ravvisando anche tutti gli elementi costitutivi dell'illecito omissivo ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo i danni alla vettura, l'allagamento della strada su cui la stessa viaggiava e la mancata collocazione di segnali di divieto di transito o avvertimento della situazione di pericolo in zona antistante l'imbocco della strada medesima dati fattuali certi e non contestati dall'amministrazione comunale).

DANNO DA LESIONE DELLA PRIVACY

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 3132 del 9/11/2022

Giudice monocratico: Dott.ssa Caterina Stasi;

B.W. (attore) **c/P. di L.** (convenuta) **c/L.I.C. s.a.** (terza chiamata in causa)

DIRITTI DELLA PERSONALITA' – RISERVATEZZA – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – DANNO NON PATRIMONIALE – ONERE DELLA PROVA – IN RE IPSA – RISARCIBILITA' – ESCLUSIONE – RAGIONI

Riferimenti normativi: artt. 2 e 21 Cost.; art. 82 G.D.P.R. (General Data Protection Regulation); art. 8 CEDU; artt. 2043, 2059 c.c.

In tema di trattamento illecito dei dati personali, il danno non patrimoniale da lesione della privacy, risarcibile ai sensi dell'art. 82 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma deve essere specificamente allegato e provato in giudizio da chi ne invoca il risarcimento. Ne consegue che ai fini della risarcibilità del danno non è sufficiente dedurre la mera violazione della normativa in materia di privacy, ma occorre individuare e provare in maniera specifica ed analitica le conseguenze negative effettivamente subite dall'interessato a seguito dell'illecito trattamento dei dati personali, la cui gravità e serietà del pregiudizio è rimessa alla valutazione del Giudice. (Nel caso di specie, il Giudice ha negato il risarcimento all'attore, il quale si è limitato a dedurre la mera violazione della normativa sul trattamento dei dati personali – circostanza peraltro ammessa dalla convenuta – lamentando in maniera generica e apodittica di aver sofferto, a seguito dell'illecito invio al datore di lavoro di dati sensibili riguardanti la sua salute, un patimento interiore causato da una condotta discriminatoria subita sul posto di lavoro e dal successivo licenziamento, senza tuttavia fornire prova alcuna né in merito alla reale portata diffusoria e lesiva della violazione patita né in merito al nesso causale tra la lesione della privacy e il licenziamento).

<u>DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ DI PERSONA</u> <u>MAGGIORENNE</u>

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 3405 del 29/11/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino;

A.C. ed altri (attore) c/ N.M.V. ed altri (convenuta)

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ – DANNO NON PATRIMONIALE DA MANCATO RICONOSCIMENTO DI PATERNITÀ – ESCLUSIONE DEL RISARCIMENTO PER FATTI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 151/1975

Riferimenti normativi: artt. 262, 269, 2059 c.c. e 560 c.p.

Va esclusa la risarcibilità del danno da mancato riconoscimento di paternità ex art. 2059 c.c. per fatti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 151 del 19/05/1975. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto alla dichiarazione di paternità di persona maggiorenne, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. proposta nei confronti degli eredi del padre naturale, ritenendo che al padre non fosse stato possibile procedere al riconoscimento poiché era deceduto il 30/07/1970, hen prima della riforma del diritto di famiglia, quando l'art. 252 c.c. vietava il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio a chi fosse coniugato e l'art. 560 c.p. puniva il concubinato come reato).

IMMIGRAZIONE

Tribunale di Lecce, I sez., ordinanza n. 823 del 23/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Stasi;

L.K.M. (attore) c/ C.N. (convenuto)

RICORSO CAUTELARE – ISCRIZIONE ANAGRAFICA – EFFICACIA DELLA RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE SPECIALE – DIRITTO COSTITUZIONALE D'ASILO.

Riferimenti normativi: art 700 c.p.c., art.7 D. Lgs. n. 25/2008; art.4, comma 1 e art 5, D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 142; art 19, comma 1.2, D. Lgs. n. 286/1998.

La ricevuta di presentazione della richiesta di protezione speciale costituisce titolo idoneo a richiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica, in quanto il richiedente protezione speciale gode di una posizione soggettiva analoga a quella del richiedente rifugio o protezione sussidiaria, e dunque è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Ed invero, sino al momento di formalizzazione dell'istanza e sino alla conclusione del procedimento amministrativo volto ad ottenere il riconoscimento della protezione speciale sorge in favore del richiedente un vero e proprio diritto soggettivo al rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio. (Nel caso di specie il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere l'iscrizione anagrafica di un richiedente protezione speciale ex art 19 comma 1.2, D. L.vo 286/98 - ossia nell'ambito di una domanda di protezione speciale rivolta direttamente al Questore e non nell'ambito di una richiesta di Protezione Internazionale – si è pronunciato sull'efficacia della ricevuta ottenuta a seguito della domanda adi protezione speciale rivolta direttamente al Questore ad assurgere a titolo di permesso provvisorio e quindi a costituire titolo idoneo a ottenere l'iscrizione anagrafica. A ciò è giunto anche riaffermando il principio secondo cui la protezione speciale, nelle sue due forme di richiesta, così come la protezione internazionale, sono inquadrate nell'ambito del diritto costituzionale d'asilo).

Tribunale di Lecce, Sez. spec. in materia di immigrazione, decreto R.G. 6500/2022 del 24/04/2023.

Giudice Est: Dott.ssa Caterina Stasi;

M.I. (attore) c/ C.T. (convenuto)

RICORSO EX ARTT. 35 E 35 *BIS* D.LGS. N. 25/2008 – PROTEZIONE INTERNAZIONALE – DIRITTO COSTITUZIONALE D'ASILO.

Riferimenti normativi: artt. 35 e 35 bis, D. Lgs. n. 25/2008; D.Lgs. 25luglio 1998, n. 286; art. 10 Cost.

Il riconoscimento del diritto costituzionale d'asilo ex.art.10 Cost non può più trovare accoglimento, non essendo quest'ultimo autonomamente configurabile, al di fuori delle ipotesi legislative di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e umanitaria. Il diritto fondamentale d'asilo, infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione risulta "interamente regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste dai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario" (Cass. 12 giugno 2019, n. 15794, Cass. 19176/2020, n.7517/2020 conformi Cass. 30105/2018, 16362/2016, 10686/2012). (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un ricorso ex. artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008 volto all'ottenimento in via principale del riconoscimento dello status di rifugiato ed in subordine della protezione sussidiaria ovvero la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 e/o Protezione Speciale, ovvero il riconoscimento del diritto di asilo costituzionale ex art. 10 Cost; ha rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché di protezione sussidiaria e del diritto costituzionale d'asilo; ha dichiarato, invece, il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno per "protezione speciale" ai sensi degli artt. 19 comma1.e 1.1, 5 comma 6 del D.lgs. n.286/1998 e art. 32 comma ter D.lgs. n.25/2008).

INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

Tribunale di Lecce, sez. lavoro., sentenza n. 1118 del 13/04/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

R.R. (ricorrente) c/ COMUNE DI LECCE (resistente)

INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – NATURA RETRIBUTIVA FISSA E RICORRENTE – RIDETERMINAZIONE O SOSPENSIONE IN CASO DI ASSENZA - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: art. 17 del C.C.N.L. Enti Locali del 01/04/1999; art. 38 del Contratto integrativo decentrato del Comune di Lecce del 07/02/2006; art. 19 del Contratto integrativo decentrato del Comune di Lecce del 24/12/2014

I compensi per l'indennità derivante da specifiche responsabilità o indennità di Fascia A hanno natura retributiva fissa e ricorrente e sono erogati mensilmente in dodicesimi fino alla misura annua massima nei limiti della disponibilità del fondo. Pertanto, tale indennità deve essere intesa come collegata alla specifica responsabilità propria della categoria di inquadramento e alle mansioni espletate non essendo previsti dal C.C.N.L. Enti Locali del 01/04/1999 casi di rideterminazione della indennità o ipotesi di sospensione della stessa in caso di assenze varie o di assenza per malattia. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio attinente alla domanda di ripristino della indennità di Fascia A, in favore della ricorrente, quale dipendente del Comune di Lecce, ha ritenuto sussistente il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità per specifiche responsabilità per il periodo in cui ella stata assente per malattia).

INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI AREA DEMANIALE

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 350 del 07/02/2023

Giudice Est.: Dott. A. Barbetta

F.R. S.A.S (attrice) c/ C.d.O. (convenuto contumace)

TRASFORMAZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO – PENDENZA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI AREA DEMANIALE – ANNULLAMENTO ORDINE DI INTROITO INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI AREA DEMANIALE

Riferimenti normativi: artt. 54 e 1161, R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione)

Si può ritenere che il soggetto che occupa suolo pubblico vanti un interesse meritevole di tutela a ottenere una risposta da parte della p.a. in ordine alla richiesta di trasformazione del titolo abilitativo (da stagionale ad annuale) prima che sia obbligata al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per occupazione abusiva di area demaniale. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che ogni determinazione relativa alle richieste di pagamento a titolo di indennizzo per occupazione abusiva di area demaniale debba essere differita alla conclusione del procedimento amministrativo volto ad accertare l'occupazione abusiva stessa. Infatti, fino a che tale procedimento non sia definito, non è possibile nemmeno stabilire se ricorra concretamente un'ipotesi di occupazione abusiva, e quindi se sia effettivamente dovuta la somma portata dall'ordine di introito impugnato).

LAVORO SUBORDINATO

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 295/2023 del 27/01/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Luisa Santo;

M.A. (ricorrente) c/ Inps(convenuto) c/ D.V s.r.l in fallimento. (convenuto contumace)

COGNIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO – COGNIZIONE DEL GIUDICE DEL FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEI CREDITI DI LAVORO E DELLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NEI CASI DI FALLIMENTO DEL DATORE-

Riferimenti normativi: artt. 2114 - 2116 c.c.; artt. 51 - 52, 93 L. Fall.

Ai fini della piena cognizione del giudice del lavoro, nella domanda di accertamento (o costitutiva) circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve rilevare primariamente l'interesse del lavoratore alla tutela della sua posizione all'interno dell'impresa, come nel caso in cui richieda la reintegrazione nel posto di lavoro. Al contrario, se la domanda di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato è meramente strumentale all'accertamento del diritto di credito per la partecipazione al concorso con gli altri creditori sul patrimonio del fallito, la cognizione è del giudice fallimentare. (Nel caso di specie, parte ricorrente ha proposto domanda finalizzata al riconoscimento del diritto al pagamento dei vari crediti di lavoro maturati, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della D.V s.r.l. nel periodo compreso dal luglio 2015 al gennaio 2018. Tale società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecce n. 79/2019. Il Giudice del Lavoro ha rilevato la totale mancanza di un qualsiasi interesse alla tutela della posizione lavorativa all'interno dell'azienda, essendovi di fatto solo un interesse allo strumentale accertamento dei diritti patrimoniali per la partecipazione al concorso sul patrimonio della società fallita. Poiché l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ha carattere meramente strumentale rispetto all' effettivo bene della vita (riconoscimento dei crediti di lavoro maturati) richiesto dalla ricorrente, il Giudice del Lavoro ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ed infatti, conformemente al combinato disposto degli artt. 51e 52 della L. Fall., l'accertamento del credito preteso dalla ricorrente rientra nella sfera di competenza del giudice del fallimento).

LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Tribunale di Lecce, II sez., ord. n. 871 del 08/03/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;

C. E. R. (ricorrente) c/ I.D.N. & C. S.R.L. (resistente) c/ P.C. (terzo chiamato) c/ D.A.C.I. S.P.A. (terzo chiamato)

CONDOMINIO – LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'AMMINISTRATORE – DELIBERA ASSEMBLEARE – AZIONI PERSONALI CONDOMINI

Riferimenti normativi: art. 182 c.p.c.

Va dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore di condominio rispetto alle azioni giudiziali dallo stesso promosse, aventi ad oggetto rapporti contrattuali intercorsi tra i singoli condomini e terzi soggetti, ogniqualvolta esso amministratore non sia dotato di specifici mandati conferiti, da parte dei condomini interessati, ai fini della promozione del relativo giudizio. In questo modo l'amministratore, quale mandatario del singolo proprietario-condomino, può utilmente promuovere l'azione contrattuale relativa al rapporto negoziale del quale solo il condomino-proprietario è parte, e non già il condominio.

LICENZIAMENTO

Tribunale di Lecce, sez. lavoro., sentenza n. 3144 del 11/11/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Luisa Santo;

T.V. (ricorrente) c/ M.G. (resistente)

LAVORO SUBORDINATO -**ESTINZIONE** DEL RAPPORTO DILAVORO **CAUSA** DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO ORALE O DIMISSIONI DEL LAVORATORE – ACCERTAMENTO DELL'ONERE PROBATORIO DISTRIBUZIONE TRA LAVORATORE E DATORE DI LAVORO – CONSEGUENZE.

Riferimenti normativi: art. 2118, 2119, 2697 c.c.; art. 2, legge n. 604/1966

Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti, la mera cessazione dell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso in cui perduri l'incertezza probatoria, farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697, comma 1, c.c. rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di licenziamento del lavoratore intimato senza l'osservanza della forma scritta, ha ritenuto che il ricorrente abbia fornito prova ragionevolmente certa del fatto che il rapporto di lavoro sia cessato per iniziativa datoriale e ciò sulla base delle emergenze istruttorie (dichiarazioni rese da un teste) nonché documentali (comunicazione al Centro per l'Impiego effettuata dal datore di lavoro nella quale lo stesso resistente dava atto della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento). Ne consegue da ciò la declaratoria di nullità del licenziamento intimato al lavoratore nonché la condanna del datore di lavoro a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegra).

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 569 del 10/02/2023

Giudice Est.: Dott. Giovanni De Palma;

V.L.A. (attore) c/ F.S.S. (convenuto)

DIFETTO DI PREVENTIVA CONTESTAZIONE – INSUSSISTENZA DEL FATTO CONTESTATO – TUTELA REINTEGRATORIA

Riferimenti normativi: art. 18, legge n. 300/1970; legge n. 92/2012; art. 3, comma 2, D.lgs. n. 23/2015

In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4. Infatti, la tutela reintegratoria è prevista dalla legge nel caso di insussistenza del fatto contestato, che implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione, laddove diversamente il datore di lavoro potrebbe allegare per la prima volta in giudizio, e dopo aver letto il ricorso del lavoratore, i fatti posti a base del licenziamento. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento dell'illegittimità di un licenziamento per difetto di preventiva contestazione, ha ritenuto che il provvedimento espulsivo impugnato fosse stato adottato prima ancora che i fatti oggetto di addebito fossero stati portati a conoscenza del lavoratore licenziato e, quindi, sostanzialmente senza una loro preventiva contestazione. Pertanto, ha applicato l'art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 23/2015 annullando il licenziamento e condannando il convenuto alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento in misura di dodici mensilità nonché alla condanna dello stesso datore al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 700 del 9/03/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Annafrancesca Capone;

A.M.R. (attrice) **c/I.R.** (convenuta) + altri **c/M.M.N.** (terzo chiamato in causa)

CREDITO NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – IMPROPONIBILITA' O IMPROSEGUIBILITA' DELLA DOMANDA – COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE – RAGIONI

Riferimenti normativi: art. 83, comma 3, TUB

Va riconosciuta l'improseguibilità o l'improponibilità della domanda volta a conseguire un credito nei confronti di un'impresa laddove sia avvenuta la liquidazione coatta amministrativa. Infatti, qualsiasi credito posto nei confronti di un'impresa in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle impugnazioni o opposizione dello stato passivo formatosi in detta sede; si determina, così, l'improseguibilità o l'improponibilità della domanda che coinvolge tanto le richieste di condanna quanto quelle di mero accertamento del credito. Ne consegue che la costituzione in giudizio del commissario liquidatore, a seguito della riassunzione in giudizio dopo l'interruzione, non può influire sull'improseguibilità della domanda. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto alla condanna, a titolo di risarcimento per danno patrimoniale, nei confronti, tra le altre, di un'impresa che, nel corso del procedimento, è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, ha dichiarato l'improseguibilità della domanda. Tale principio viene posto a tutela della par condicio creditorum).

MUTAMENTO DELLA DOMANDA IN CORSO DI CAUSA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1113 del 13/04/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

C.M. (attrice) **c/M.A.** (convenuto e attore in riconvenzionale)

RISARCIMENTO DANNI - AGGRAVAMENTO DEL DANNO - EVENTO FORTUITO – INAMMISSIBILITÀ DEL MUTAMENTO DELLA DOMANDA IN CORSO DI CAUSA – RAPPORTI DI VICINATO

Riferimenti normativi: artt. 112, 163 e 183 c.p.c.

È inammissibile ampliare la domanda risarcitoria in corso di causa se detto ampliamento è teso a coprire il risarcimento di un pregiudizio nuovo rispetto a quello originariamente lamentato. L'istanza risarcitoria di un pregiudizio diverso e sopravvenuto, infatti, è ammissibile a condizione che resti immutato almeno il fatto generatore della pretesa inizialmente avanzata. Viceversa, la domanda risarcitoria nuova, basata su fatti costitutivi diversi e proposta in un momento in cui le preclusioni assertive e probatorie sono ormai spirate deve essere dichiarata inammissibile. (Nella specie, l'attrice ha avanzato domanda di risarcimento dei danni cagionati alla propria abitazione e causati dalle radici di un imponente pino di Aleppo, insistente nella proprietà di parte convenuta. In corso di causa, il pino è stato sradicato da una tromba d'aria e l'attrice, quindi, ha mutato la domanda risarcitoria chiedendo il risarcimento dei danni provocati da tale evento fortuito).

NOTIFICAZIONI

Tribunale di Lecce, II sez. collegiale, sentenza n. 1675/2019 del 17/05/2019

Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore

M.G. (attore) **c/M.E.F.** (resistente)

NOTIFICA - NOTIFICAZIONE DIRETTA DA PARTE DELL'UFFICIO FINANZIARIO A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - RELATA DI NOTIFICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE – FONDAMENTO – QUERELA DI FALSO – IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ – PROVA CIVILE – GIUDIZIO RIMESSO AL GIUDICE ISTRUTTORE - RIESAME DEL COLLEGIO IN SEDE DI DECISIONE - FATTISPECIE

Riferimenti normativi: artt. 149, 178, 221 c.p.c.; art. 1335 c.c.; art. 14, l. n. 890/1982

In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ.. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di querela di falso volto all'accertamento della falsità dell'attestazione di due avvisi di ricevimento di raccomandate, ha escluso che l'agente postale, in mancanza di altre indicazioni in ordine alla persona a cui sia stato consegnato il plico, abbia identificato il destinatario come colui che ha apposto la firma sugli avvisi di ricevimento, dichiarando, pertanto, inammissibile le querela, poiché l'attestazione dell'agente postale in ordine all'identità del soggetto che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento è in realtà inesistente. Ha, conseguentemente, rigettato la tesi del ricorrente volta a sostenere che la firma sugli avvisi di ricevimento fosse stata a lui attribuita dall'agente postale).

Inoltre, in tema di querela di falso, benché il dettato normativo affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, primo comma, cod. proc. civ., dal collegio, in sede di decisione della causa. (Nell'ambito dello stesso giudizio, il Giudice ha ritenuto inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale per difetto di rilevanza dell'accertamento richiesto, anche rispetto al giudizio principale di opposizione, in quanto la non attribuibilità al querelante della firma apposta sugli avvisi di ricevimento non equivale alla prova che i destinatari dell'atto si siano trovati senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione).

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 572 del 14/02/2023

Giudice Est.: Dott. Giovanni De Palma;

A. (attore) c/ I., S., A. (convenuti)

NOTIFICA A MEZZO PEC DA PARTE DI ENTE PUBBLICO – AVVISI DI ADDEBITO – NULLITA' DELLA NOTIFICA – PUBBLICI ELENCHI

Riferimenti normativi: art. 3-bis, comma 1, legge n. 53/1994; art. 6-ter, D.lgs. n. 82/2005

In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica da parte di ente pubblico effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto dell'atto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati nei confronti della P.A. utilizzando anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005, e che in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento dell'illegittimità della notifica di alcuni avvisi di addebito, ha ritenuto valide le notifiche eseguite dall'ente pubblico utilizzando un proprio indirizzo non proveniente da elenchi pubblici ai sensi dell'art. 3-bis L.n. 53/94, rilevando come non fosse ravvisabile alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto della pec in considerazione degli univoci riferimenti alla denominazione dell'ente pubblico convenuto e non risultasse evidenziata alcuna specifica ricaduta pregiudizievole eventualmente scaturente dalla contestata irregolarità).

OBBLIGHI VERSO LA PROLE MAGGIORENNE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 640/2023 del 07/03/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

R.C. (attore) **c/F.L.** (convenuto) **c/R.A.** (convenuto)

FAMIGLIA – OBBLIGHI VERSO LA PROLE MAGGIORENNE – DIVORZIO – OCCUPAZIONE SINE TITULO

Riferimenti normativi: artt. 147 c.c., 337- ter comma 4, 337-quinquies, 337-septies.

Il figlio di genitori divorziati che abbia superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento del diritto, del figlio maggiorenne, ad abitare la casa coniugale nonostante la madre, avesse lasciato l'immobile prima del termine previsto nell'accordo di divorzio, ha sostenuto l'insussistenza di tale diritto. Infatti, il convenuto non risultando essere in stato di disoccupazione permanente ed avendo costituto un proprio nucleo familiare, è tenuto a soddisfare le esigenze ad una vita dignitosa mediante gli ausili a sostegno del reddito).

OCCUPAZIONE SINE TITULO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 588 del 02/03/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista

M.M. (ricorrente) **c/B.D.** (resistente)

OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI UN IMMOBILE – RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO EVENTO – DANNO CONSEGUENZA – DANNO *IN RE IPSA* – ONERI DI ALLEGAZIONE E CONTESTAZIONE

Riferimenti normativi: artt. 832, 1223, 2043, 2056, 2697 c.c.

In caso di occupazione sine titulo di un bene immobile è necessario allegare e provare non solo il danno evento ma anche il danno conseguenza. Diversamente, il riconoscimento del danno in re ipsa permetterebbe al soggetto leso di ottenere un risarcimento anche quando, in concreto, non abbia subito alcun pregiudizio, col rischio conseguente, pertanto, di attribuire allo strumento risarcitorio connotati punitivi senza in assenza di previsione normativa espressa. Tuttavia, qualora il danno conseguenza non sia preventivamente determinabile nel suo preciso ammontare dal proprietario, esso è determinato dal Giudice in via equitativa, attraverso la sua quantificazione mediante il parametro del canone locativo di mercato del bene. (Nel caso di specie il Giudice, accertata l'occupazione illegittima del bene immobile, condannava parte resistente al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente avendo quest'ultimo provato il danno conseguenza. In particolare, parte ricorrente depositava un contratto di locazione dallo stesso stipulato avente ad oggetto una unità immobiliare per un determinato periodo di tempo. A tal fine, il Giudice limitava e quantificava il danno patito nei limiti della durata del contratto e per un importo pari a quello pattuito nello stesso).

OPPOSIZIONE A PRECETTO

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 82/2023 del 16/01/2023

Giudice Est.: Dott. Alessandro Silvestrini;

M.&C. (attore-opponente) **c/** S. s.r.l.(convenuto-opposto)

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – OPPOSIZIONE A PRECETTO – FATTI ESTINTIVI, MODIFICATIVI, IMPEDITIVI ANTECEDENTI LA FORMAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE – INAMMISSIBILITA'

Riferimenti normativi: artt. 615, comma 1, e 645 c.p.c.

Il motivo di opposizione secondo cui parte delle fatture sarebbero state pagate prima dell'emissione del decreto ingiuntivo è inammissibile, in quanto tale eccezione avrebbe dovuto essere sollevata mediante opposizione al decreto ingiuntivo, non potendo, in sede di opposizione a precetto, essere fatti valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi antecedenti alla formazione del titolo giudiziale. (Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato inammissibile il motivo di opposizione formulato da M&C., evidenziando come il titolo esecutivo giudiziale copra fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo, non potendo essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa).

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 879 del 10/03/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Luisa Santo;

S.L. s.r.l. (ricorrente) **c/L.A.** (resistente)

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - TUTELA EX ART. 18 ST. LAVORATORI - CONDANNA AL PAGAMENTO DI UN DETERMINATO NUMERO DI MENSILITÀ - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA DI CONDANNA.

Riferimenti normativi: art. 18, legge n. 300/1970; art. 474, 633, 634 c.p.c.

La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione ovvero di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto ha considerato valido titolo esecutivo la sentenza di condanna, passata in giudicato, con cui il Giudice del lavoro aveva condannato la Società ricorrente al pagamento in favore della resistente di somme a titolo di differenze retributive ed al pagamento di mensilità per il calcolo del TFR a titolo di indennità risarcitoria per l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; in quanto tale sentenza conteneva l'espresso riferimento alla retribuzione spettante alla lavoratrice, utilizzata sia per il calcolo delle differenze retributive sia per il calcolo delle differenze retributive sia per il calcolo del TFR).

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 325 del 01/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Luisa Santo;

I. (ricorrente) c/ M.T. ed altri (resistenti)

 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO – SENTENZA RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E CONDANNA GENERICA AL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO AGLI EREDI

Riferimenti normativi: artt. 278, 474 c.p.c.

A norma dell'art. 474 c.p.c. l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile; tuttavia, è opinione assolutamente pacifica in giurisprudenza che sussista la liquidità del credito anche qualora il suo ammontare non sia specificato, allorché l'importo spettante al creditore sia determinabile con una semplice operazione aritmetica, sulla base di dati già tutti contenuti nel titolo esecutivo. Tale principio generale trova applicazione anche nella ipotesi in cui il giudice abbia, con sentenza passata in giudicato, riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione assistenziale e condannato l'Istituto previdenziale al pagamento dei relativi ratei, senza avere specificato in termini monetari l'ammontare del credito. Infatti, una volta accertata la prestazione spettante, essendo il suo contenuto precisamente determinato in base alla legge che la prevede, sia l'invalido che l'ente erogatore sono in grado di conoscere l'ammontare del beneficio assistenziale riconosciuto e quindi procedere a determinare l'entità del credito per i relativi ratei maturati. (Nella fattispecie in esame, il Giudice di secondo grado aveva riconosciuto il diritto della de cuius a percepire l'indennità di accompagnamento ed aveva condannato l'ente previdenziale al pagamento della relativa prestazione in favore degli eredi, senza precisare in termini monetari l'ammontare delle somme liquidabili. Seguivano atto di precetto e conseguenziale pignoramento per il recupero delle somme spettanti da parte dei resistenti; l'ente previdenziale proponeva opposizione al pignoramento presso terzi deducendo l'insussistenza di un titolo esecutivo idoneo, in quanto la suindicata sentenza di secondo grado conteneva una pronuncia di condanna generica. Il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione presso terzi ed assegnava alle parti termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione proposta innanzi al Giudice del Lavoro).

2. OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE – TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE – FATTI MODIFICATIVI O ESTINTIVI SUCCESSIVI ALLA FORMAZIONE DEL TITOLO - DEDUCIBILITÀ

Riferimenti normativi: artt. 474, 615 c.p.c.

In ipotesi di titolo esecutivo giudiziale, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto

verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale. Ciò comporta che, nelle cause di opposizione all'esecuzione di cui all'art 615 c.p.c., è possibile far valere unicamente fatti che integrino una causa estintiva o impeditiva del diritto (ad es., il pagamento anche parziale, la novazione del debito, la sua remissione, la compensazione, l'avvenuta prescrizione, la transazione) purché però siano successivi al momento in cui si è formato il giudicato sostanziale sul provvedimento che costituisce il titolo posto alla base dell'esecuzione, e non questioni di merito precluse o non proposte nella competente sede di cognizione. (Nella fattispecie in esame, il Giudice ha ritenuto non fondata l'eccezione di avvenuto pagamento formulata dalla ricorrente; ed invero, la ricorrente ha dedotto e provato di aver provveduto all'erogazione delle somme spettanti a titolo di indennità di accompagnamento in epoca ben precedente alla pronuncia della sentenza posta a fondamento dell'azione esecutiva espletata. Tuttavia, non risulta che nel corso del giudizio in cui il titolo medesimo è stato emesso la ricorrente abbia edotto ed eccepito tale circostanza. L'opposizione non è, dunque, basata su alcun fatto sopravvenuto alla formazione del titolo giudiziale).

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 760 del 14/03/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;

F.A. (attrice) **c/I.T.L.**(convenuto)

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA – VALENZA PROBATORIA VERBALE ISPETTIVO – ONERE PROBATORIO P.A. – REGOLARITA' ASSUNZIONI D'URGENZA – CONTRASTO LAVORO NERO

Riferimenti normativi: art. 2700 e 2697 c.c.; art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002

Ripercorrendo i principi condivisi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il verbale di accertamento redatto dagli ispettori e le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di ispezione, fanno piena prova fino a querela di falso per quanto attiene ai fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, la circostanza che all'atto di accertamento i lavoratori si trovassero sul luogo di lavoro, "in divisa", "...pronti per iniziare" è un mero giudizio dell'agente accertatore sulla destinazione di un certo comportamento; la stessa di per sé non è sufficiente a dimostrare che essi già fossero impegnati nella loro attività lavorativa, se non è corroborata dalla prova, da fornirsi dall'opposto, che i lavoratori avessero già intrapreso la prestazione per cui erano stati assunti, ovvero che gli stessi fossero già stati adibiti ad attività materiali e percepibili. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento della legittimità dell'ordinanza ingiunzione e del verbale presupposto, emesso nei confronti di un datore di lavoro per aver violato la normativa prevista per le assunzioni d'urgenza di dipendenti ed in particolare per l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ha accolto l'opposizione, stante la mera valutazione operata dagli agenti accertatori, nel verbale ispettivo, del comportamento tenuto dai lavoratori, di per sé non sufficiente a provare che gli stessi all'atto di accesso ispettivo, fossero materialmente intenti a svolgere le prestazioni per cui erano stati assunti.)

PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE

<u>Tribunale di Lecce, sez. lavoro, Ordinanza/verbale di udienza del 15/03/2023, R.G. n. 10778/2022</u>

Giudice est.: Dott.ssa Caterina Mainolfi; GOT delegato: Dott. Alessandro Maggiore

V.C.Z (ricorrente) **c/ INPS** (convenuto)

PENSIONE DI INABILITA' CIVILE – REVOCA – SOPRAVVENUTA INSUSSISTENZA DEI REQUISITI SANITARI – IMPUGNABILITA' DEL VERBALE DI VISITA DI REVISIONE – AMMISSIONE DI CONSULENZA TECNICA – NOMINA CTU- ECCEZIONE DI CARENZA DI NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA – POSSIBILE RIPRISTINO DELLA PRESTAZIONE GIA' GODUTA CON DECORRENZA DALLA DATA DI REVOCA

Riferimenti normativi: artt. 445-bis e 696-bis c.p.c.; art. 20, legge n. 102/2009; legge n. 118/1971.

In caso di revoca di una prestazione assistenziale da parte dell'ente previdenziale a seguito di visita di revisione, l'interessato può proporre ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445-bis c.p.c. al fine di accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità goduta in precedenza impugnando direttamente il verbale di revisione nel termine di legge di sei mesi dalla notifica dello stesso, senza che sia necessaria la proposizione di una nuova domanda amministrativa. La non impugnabilità del verbale di visita di revisione comporterebbe un vuoto di tutela giudiziale (in contrasto con l'art. 24 della Costituzione), in quanto, nonostante l'eventuale illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio, l'assistibile non poterebbe agire in giudizio per rivendicare il proprio diritto alla prestazione assistenziale spettante per il periodo che va dalla revoca del beneficio al mese successivo alla presentazione della nuova domanda amministrativa (Nel caso di specie, il ricorrente, già titolare di pensione di inabilità civile, è stato convocato dalla CML dell'Inps a visita di revisione per la verifica della permanenza del requisito sanitario utile al godimento di detto beneficio. All'esito di tale visita, al ricorrente è stato notificato il verbale dal quale è risultata l'insussistenza del requisito sanitario utile a continuare a godere della prestazione assistenziale in oggetto, con conseguente revoca del beneficio. Proponendo ricorso ex art 445-bis c.p.c., il ricorrente impugnava tale verbale di visita di revisione nei termini di legge chiedendo al Giudice del Lavoro la nomina di un consulente tecnico onde disporre l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al ripristino del diritto alla pensione di inabilità. Si costituiva in giudizio l'Inps per mezzo del suo procuratore, eccependo la carenza di nuova domanda amministrativa e la non impugnabilità del verbale di visita sanitaria di revisione. Il Giudice del lavoro, vista anche la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 14561/22 e condividendone l'orientamento, ha rigettato l'eccezione sollevata dall'Inps ed ammesso consulenza tecnica affidando l'incarico al CTU indicato dal Presidente di Sezione).

PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 905/2023 del 24/03/2023

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

A.R. e C.L. (opponenti) c/ G.G. (opposto)

 OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER COMPENSI PROFESSIONALI – NON NECESSARIETA' DEL PARERE DEL COA PER L'EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO – ONERE DELLA PROVA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE – VALENZA PROBATORIA DELLA PARCELLA – POSIZIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.

Riferimenti normativi: artt. 634 e 636 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 4, comma 2 D.M. 127/2004.

Ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo per il compenso spettante all'avvocato, il parere dell'ordine professionale è necessario solo quando oggetto della liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione deve avvenire ad opera del giudice: il parere, pertanto, non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie, mentre è necessario nei casi in cui fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia una manifesta sproporzione. Nel giudizio di opposizione per decreto ingiuntivo, ai fini della prova dell'attività svolta e dell'entità economica della prestazione fornita, non è sufficiente l'esibizione della parcella occorrendo, bensì, la prova di elementi dimostrativi della pretesa che consentano al giudice, il quale procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella sulla scorta dei documenti prodotti nella fase monitoria e dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. L'opposto e l'opponente conservano le posizioni sostanziali rispettivamente di parte attrice e di parte convenuta, tali per cui l'opponente (attore in senso formale) ha il compito di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) soggiace agli oneri probatori relativi alla domanda proposta, ex art. 2697 c.c. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per i compensi spettanti all'avvocato, aderendo al consolidato orientamento della Suprema Corte, ha ritenuto adempiuti gli oneri probatori insistenti in capo al professionista – il quale ha provveduto ad allegare gli atti e i verbali di udienza del giudizio di divisione ereditaria per cui aveva prestato la propria attività - e ha riquantificato, sulla scorta della documentazione acquisita in atti, la somma dovutagli dalle opponenti in conformità alle tabelle per compensi professionali ratione temporis applicabili: nel caso in esame, l'attività professionale si era conclusa nel 2011 per revoca della procura ad litem, con conseguente applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. 127/2004.)

2. DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'OPPOSTO ED ESPERIBILITA' DELLA RECONVENTIO RECONVENTIONIS.

Riferimenti normativi: artt. 36 e 645 c.p.c.

Nel giudizio di opposizione per decreto ingiuntivo, l'inversione formale della posizione processuale delle parti comporta che l'opposto non può avanzare domande riconvenzionali diverse da quelle fatte valere con ricorso

Milestone P.N.R.R. - Archivio giurisprudenziale di merito e massimario

monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che dovrà essere diversa ed ulteriore rispetto alla domanda avanzata in sede monitoria. (Nel giudizio in oggetto, parte opposta ha esperito domanda riconvenzionale ai fini della condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze professionali per un importo in toto coincidente con quello di cui ai decreti ingiuntivi opposti. Il Giudice ha dunque rigettato la domanda riconvenzionale così spiegata facendo leva sul consolidato principio dell'inversione formale delle posizioni processuali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed escludendo la qualificazione di detta domanda come riconvenzionale di riconvenzionale).

PROPRIETA'

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1058/2023 del 06/04/2023

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

M.G.M. (attrice) c/ D.C.A. (convenuta), nonché c/ D.C.A. (terza chiamata).

USUCAPIONE DELLA SERVITU' DI VEDUTA- RILEVANZA DELL'ABUSIVITA' DELLA COSTRUZIONE AI FINI DELL'ACQUISTO PER USUCAPIONE.

Riferimenti normativi: artt. 873, 900, 1027, 1032, 1140 e 1158 c.c.

È pacificamente ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù di veduta ai fini del mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile (ex art. 873 c.c.) o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico senza incidere sui requisiti del possesso *ad usucapionem*.

PROTEZIONE INTERNAZIONALE.

Tribunale di Lecce, sez. immigrazione, decreto del 28/02/2023, cronol. 557/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Vincenti;

I.J. (ricorrente) **c/U.D.** (resistente)

IMMIGRAZIONE – DOMANDA DI ASILO – UNITA' DUBLINO – RIPRESA IN CARICO - COMPETENZA STATO – CLAUSOLA DISCREZIONALE – *REFOULEMENT* INDIRETTO – VALUTAZIONE GIUDICE ORDINARIO - DIRITTO UNITA' FAMILIARE – INTERESSE DEL MINORE – VULNERABILITA'

Riferimenti normativi: artt. 3. 6, 8, 11 e 17 art. Regolamento n. 604/2013 UE (Reg. Dublino III), art. 8 CEDU, art. 111 Cost., art. 18 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo

La competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale, precedentemente formulata in altro Stato membro, può essere valutata dal Tribunale investito dell'impugnazione del provvedimento di trasferimento in virtù dell'applicazione della "clausola discrezionale" di cui all'art. 17 del Regolamento Europeo n. 604/13 (Reg. Dublino III), per "ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali" in presenza di una peculiare ed estrema vulnerabilità del nucleo familiare del richiedente asilo, nonché dell'impatto negativo che il trasferimento del richiedente e dell'intera famiglia avrebbe sui diritti fondamentali di tutti i soggetti coinvolti. Tanto al fine di evitare il rischio del c.d. refoulement indiretto, in considerazione del "superiore interesse del minore" e del "rispetto alla vita familiare", criteri fondamentali per la determinazione dello Stato membro competente ad esaminare la domanda (artt. 8-11 Reg. 604/13), in relazione, altresì, all'art. 6 del Reg. Dublino, nonché alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e all'art. 8 CEDU. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la particolare situazione della ricorrente e della sua famiglia fosse tale per cui dovesse ritenersi dimostrato che il trasferimento in altro stato membro avrebbe comportato un grave danno per i diritti fondamentali di tutti i suoi membri, considerata la loro particolare condizione. La ricorrente era giunta in Italia al nono mese di gravidanza, assieme al coniuge e a due figli minori, i quali, al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, frequentavano con regolarità la scuola per l'infanzia; il primogenito, nato prematuro, si trovava in condizione di particolare vulnerabilità, essendo affetto da un "disturbo del linguaggio con svantaggio sociale", con indicazione di trattamento logopedico).

RAPPORTO DI LAVORO

Tribunale di Lecce, sez. lavoro., sentenza n. 590 del 17/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Luisa Santo

D.T.P. (ricorrente) c/ AGENZIA DELLE ENTRATE (resistente) c/ INPS (terzo chiamato in causa)

GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA –
CORTE DEI CONTI – PUBBLICO IMPIEGO – MANSIONI SUPERIORI – MAGGIORI
SPETTANZE RETRIBUTIVE – DIRITTO AL RICALCOLO DELLA PENSIONE – STATO
DI QUIESCENZA DEL DIPENDENTE – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE
ORDINARIO – SUSSISTENZA.

Riferimenti normativi: artt. 13 e 62, R.D. 12 luglio 1934 n. 1214

Rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le controversie relative alla sussistenza del diritto, alla misura e alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della domanda, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'amministrazione obbligata. Diversamente, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario – e non in quella del giudice contabile - le controversie concernenti lo svolgimento di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente e il conseguente trattamento economico, quando la domanda, ancorché proposta in epoca successiva al collocamento in quiescenza, non sia finalizzata al mero ricalcolo della pensione, ma sia diretta all'accertamento del diritto alle maggiori spettanze retributive per effetto delle mansioni superiori svolte e solo di riflesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in virtù dell'obbligo di versamento di maggiori contributi gravante in capo all'amministrazione. (Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro, nell'ambito di un giudizio instaurato dal ricorrente, dipendente pubblico in stato di quiescenza, al fine di ottenere in via principale il ricalcolo del trattamento pensionistico, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente quella della Corte dei Conti).

2. IMPIEGO PUBBLIGO – ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO INTERVENUTA TARDIVAMENTE – RETRODATAZIONE GIURIDICA DELL'ASSUNZIONE – RETRODATAZIONE ECONOMICA – ESCLUSIONE – RISARCIMENTO DEL DANNO – CONFIGURABILITÀ

Riferimenti normativi: artt. 1218, 2043, 2126 c.c.

In materia di pubblico impiego, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta tardivamente, a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimo operato della pubblica amministrazione, può essere disposta dal giudice con retrodatazione giuridica dell'assunzione stessa, ma non con retrodatazione economica, in quanto non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo

antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno che, peraltro, non si identifica nella mancata erogazione della retribuzione, essendo necessaria l'allegazione e la prova dell'entità del pregiudizio patrimoniale. (Nel caso di specie, il ricorrente – dipendente pubblico in stato di quiescenza – adiva il Giudice del Lavoro al fine di ottenere il pagamento delle differenze retributive e contributive che avrebbe maturato se fosse stato correttamente inquadrato nella qualifica C1 quale vincitore della procedura concorsuale per il passaggio di area. Il Giudice ha rigettato la domanda avanzata da parte ricorrente ritenendo che nelle ipotesi di progressione verticale, assimilabili a quelle dei concorsi per assunzione ex novo, il ricorrente non ha effettivamente espletato mansioni corrispondenti al più elevato livello di inquadramento C1 nel periodo oggetto di contestazione).

REGOLAMENTO DI CONFINI

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 22/2023 del 05/01/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

A.C. (attore) **c/S.A.** (convenuto)

REGOLAMENTO DI CONFINI – LINEA DI SEPARAZIONE DEI FONDI – RISULTANZE CATASTALI – PROVA.

Riferimenti normativi: art. 950 c.c.

In tema di azione di regolamento di confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi il ricorso alle mappe catastali è possibile, pur avendo le stesse carattere meramente sussidiario. Le indicazioni catastali possono essere supportate dalla presenza di ulteriori elementi probatori se inidonei alla determinazione del confine. Al giudice di merito non è consentito basare la sua decisione sulle sole risultanze catastali, ma lo stesso giudice - pur essendo in materia di regolamento di confini la prova di maggior rilievo fornita dai titoli, che devono essere esaminati in concreto con riferimento al loro contenuto - ben può fondare il suo convincimento sulle mappe catastali quando, esaminati e valutati gli altri elementi offerti dalle parti e le altre risultanze acquisite al processo, riscontri che solo le prime sono idonee alla determinazione certa del confine controverso. (Nel caso di specie, il Giudice, condannava il convenuto alla restituzione della porzione di cortile ordinando l'abbattimento del muro di confine e la sua ricostruzione alle distanze risultanti dalle mappe catastali).

RESPONSABILITÀ MEDICA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2318 del 25/07/2022

Giudice monocratico: Dott.ssa Caterina Stasi;

C.A. (attrice) c/ A.S.L. di L. (convenuta)

RESPONSABILITA' CIVILE – PROFESSIONISTI – ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA — NESSO CAUSALE E COLPA MEDICA – CONSENSO INFORMATO – ONERE DELLA PROVA – RIPARTIZIONE – FATTISPECIE

Riferimenti normativi: artt. 1176, 1218, 2697, 2230 c.c.

In tema di responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività medico – chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta del medico in violazione delle regole di diligenza e l'evento dannoso, non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista; è, invece, onere dell'obbligato, ove il paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare di avere agito con la diligenza richiesta. Sicché non si configura la responsabilità in capo al sanitario che abbia eseguito, nell'ambito di un percorso volto al recupero della funzionalità di una parte del corpo sottoposta a procedure altamente demolitive, una operazione di chirurgia plastica ricostruttiva in maniera tecnicamente corretta, ossia assolvendo ai doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e adempiendo alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dalla natura e dalle caratteristiche dell'attività esercitata, anche laddove i risultati estetici ottenuti non siano risolutivi e richiedano ulteriori atti operatori, in ragione delle finalità curative e non estetiche dell'intervento, fermo in ogni caso l'obbligo del sanitario di informare il paziente di tale possibilità. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di risarcimento danni conseguenti ad un intervento di chirurgia plastica di ricostruzione mammaria realizzato a seguito di mastectomia radicale per neoplasia al seno sinistro, ha escluso la responsabilità del sanitario che abbia agito correttamente, sia in termini di modalità di esecuzione dell'intervento sia di adeguata informativa della paziente sui possibili rischi dello stesso, nonostante all'esito dell'intervento la stessa paziente avesse lamentato un evidente dismorfismo tra i due seni. Ciò in quanto l'intervento eseguito aveva evidenti finalità curative e non prettamente estetiche e si inseriva nell'ambito di una fase intermedia di un percorso terapeutico di ricostruzione mammaria teso a recuperare la funzionalità del seno sinistro già sottoposto a resezioni chirurgiche altamente demolitive).

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2491 del 09/09/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;

F.T. + 1 (attori) c/ P.F., + altri (convenuti)

RESPONSABILITÀ CIVILE – RESPONSABILITÀ MEDICA – OMESSA DIAGNOSI - MANCATA INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA

Riferimenti normativi: art. 1 e 6, lett. b), Legge n. 194/1978

Posto che la focomelia all'arto superiore sinistro del nascituro non è una malformazione idonea a determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, risultando idonei esclusivamente "rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro" al fine di dar luogo all'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni dal suo inizio, non può derivare alcun danno al diritto all'interruzione di gravidanza risarcibile dall'omessa diagnosi dell'anomalia fetale da parte dei medici. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio instaurato dai genitori di una minore volto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non per omessa diagnosi della focomelia all'arto superiore sinistro diagnosticata alla figlia solo alla nascita, perdendo così il loro diritto all'interruzione della gravidanza, ha rigettato la domanda condividendo il disposto di Cassazione Civ. sez. III, 11/04/2017 n. 9251 che esclude la possibilità del ricorso all'interruzione della gravidanza in caso di assenza della mano nel nascituro, non costituendo una rilevante anomalia o malformazione tale da integrare uno dei presupposti necessari, previsti ex lege, per l'interruzione di gravidanza dopo i primi 90 giorni).

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 544 del 27/02/2023

Giudice.: Dott.ssa Alessandra Cesi;

L.G. (attore) **c/A.L.** (convenuto)

RESPONSABILITÀ CIVILE – PROFESSIONISTI – ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA – RESPONSABILITÀ MEDICA – AZIONE RISARCITORIA PER RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE –DANNO ALLA SALUTE – CONSENSO INFORMATO – INSUFFICIENTE INFORMAZIONE – LESIONE DEL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE – NESSO DI CAUSALITÀ - DANNI RISARCIBILI

Riferimenti normativi: artt. 1218, 1228 c.c.

Il danno alla salute da aggravamento delle condizioni preesistenti del paziente, causato da manovre non errate, ma correttamente eseguite durante un ordinario intervento chirurgico merita di essere risarcito, con onere a carico della struttura sanitaria, ove il suddetto intervento sia stato attuato non in regime di urgenza, bensì in un presumibile quadro di valutazioni di carattere preventivo rimaste inespresse, in quanto non inserite nel modulo di consenso informato e non, altrimenti, evincibili dalla cartella clinica, da cui non emerge se, a monte della sottoscrizione del modulo, sia stata resa una informativa delle motivazioni della propensione dei medici curanti a favore di un trattamento chirurgico immediato, rispetto ad una condotta di attesa con monitoraggio. In tal caso, la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. della mancata osservanza dei doveri informativi. (Nel caso di specie, leggendo il testo del modulo di consenso firmato dal paziente si faceva riferimento meramente alla eventualità, indicata, peraltro, come "molto bassa" (un caso ogni mille), del verificarsi di importanti complicanze o incidenti materiali, ma non risulta una adeguata informativa circa la possibilità di alternative terapeutiche e l'entità dei rischi connessi alla scelta di una condotta di attesa con monitoraggio).

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1078 del 12/04/2023

Giud. Est.: Dott. Antonio Barbetta

F.F. + 6 (attori) c/ **Asl Lecce** (convenuta)

RESPONSABILITA' MEDICA – RISARCIMENTO DANNI – RIPARTIZIONE ONERE DELLA PROVA – CRITERIO DEL PIU' PROBABILE CHE NON

Riferimenti normativi: artt. 1218 e 2697 c.c.

In tema di responsabilità medica, spetta a chi agisce per il risarcimento del danno, l'onere di provare non solo la fonte del suo credito (contratto, rapporto di spedalità), ma anche il nesso di causalità tra la condotta non diligente del medico e il danno di cui si chiede il ristoro. Tale onere va assolto dimostrando con qualsiasi mezzo di prova che la condotta dei sanitari è stata secondo il criterio "del più probabile che non" la causa del danno. Bisogna, infatti, che il danneggiato dia prova della concreta riconduzione dell'insorgenza della lesione alla condotta attiva o omissiva del medico. Ove lo abbia fatto, resta a carico del medico l'onere di dimostrare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti di cui si chiede il ristoro siano derivati da un evento imprevisto, imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento della responsabilità medica, ha accertato e dichiarato la responsabilità della Asl di Lecce nella causazione del decesso del congiunto degli attori e l'ha condannata al pagamento del risarcimento oltre che di una rendita vitalizia a favore degli stessi. Il Sig. F.L., a seguito di una caduta, si recava presso il nosocomio di Lecce dove gli veniva diagnosticata la frattura di quattro costole e veniva trattato con farmaci. Veniva eseguita una rx addome e prescritta una terapia farmacologica da seguire a domicilio, nonché gli venivano consigliate ulteriori prestazioni per i giorni seguenti. Nelle successive ore lo stesso accusava altri disturbi e si recava per ben due volte presso la medesima struttura. In occasione del secondo episodio veniva ricoverato e sottoposto a un intervento d'urgenza, ma poche ere dopo, moriva a causa di un arresto cardiaco. Gli attori, figli e nipoti del de cuius, davano prova che l'evento nefasto era stato diretta conseguenza della negligente opera professionale dei sanitari intervenuti nel trattamento medico-chirurgico sulla persona del loro congiunto. Tutto ciò veniva confermato anche dalla relazione peritale del CTU. Invece, la convenuta non provava le ragioni giustificatrici dell'impossibilità di una prestazione diligente. Da qui la condanna della Asl.)

RESPONSABILITÀ DEL NOLEGGIANTE D'AUTO PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 2425 del 25/08/2022

Giudice Est.: Dott. P. Errede

S. S.P.A. (appellante) c/ C.d.R. (appellato contumace) e A.d.E (appellato contumace)

RESPONSABILITÀ NOLEGGIANTE D'AUTO – INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA – CARTELLA DI PAGAMENTO

Riferimenti normativi: art. 196 C.d.S.

Quando la società noleggiatrice di auto provvede a comunicare al dipartimento di polizia municipale le generalità di colui a cui è stata noleggiata l'auto, e che si è reso responsabile dell'infrazione, il Comune, e per esso l'agente della riscossione, devono provvedere alla notifica del verbale e, conseguentemente, della cartella di pagamento direttamente al locatario/noleggiante indicato dalla società noleggiatrice, atteso che la responsabilità di quest'ultima è esclusa per legge. (Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato nulle le cartelle di pagamento e le iscrizioni a ruolo formate nei confronti della società noleggiatrice, dal momento che è stato il noleggiante a rendersi responsabile dell'infrazione al Codice della Strada).

RICONOSCIMENTO DELLA SPECIALE ELARGIZIONE NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 466/1980

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 1146/2023 del 24/03/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane

F.G. (ricorrente) c/ MINISTERO INTERNO (resistente)

PRESTAZIONI ECONOMICHE COLLEGATE ALLO STATUS DI VITTIMA DEL DOVERE – SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 466/1980 – POSSIBILITÀ DI REIMPIEGO - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: artt. 1 e 3, legge n. 466/1980; art. 1, commi 562, 563 e 564, legge n. 266/2005; art. 1 legge n. 302/1990

L'attribuzione della speciale elargizione nella misura massima disciplinata all'art. 3 della Legge n. 466/1980 spetta a coloro che, alternativamente, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o la cessazione del rapporto d'impiego a causa del verificarsi di un evento lesivo di cui siano rimaste vittime nell'adempimento di un dovere alla luce anche dell'equiparazione prevista dall'art. 1, comma 5, della Legge n. 302/1990 senza contemplare in alcun modo la possibilità che il lavoratore possa transitare o essere reimpiegato ad altro servizio. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento, in favore del ricorrente, quale Vittima del Dovere, della speciale elargizione nella misura massima per intervenuta cessazione del rapporto di impiego, ha dichiarato sussistente il diritto invocato da parte ricorrente nella misura massima per intervenuta cessazione del rapporto di impiego ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 466 del 1980, indipendentemente dalla possibilità di transito nei ruoli civili).

RICONOSCIMENTO O DISCONOSCIMENTO DELLO STATO DI FILIAZIONE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1140 del 17/04/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

F.R., F.R. e F.G. (attori) c/ L.M. e F.A. (convenuti)

DISCONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE – QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE – IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO PER DIFETTO DI VERIDICITA' – TERMINE ANNUALE PER PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DI IMPUGNAZIONE DECORRENTE DAL GIORNO DELL'AVVENUTA CONOSCENZA DELLA NON PATERNITA'

Riferimenti normativi: artt. 243 bis e 263 c.c.

A norma dell'art. 263 c.c. l'impugnazione del riconoscimento di paternità del figlio nato fuori dal matrimonio può essere assunta dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno dell'annotazione di tale incombente sull'atto di nascita, ovvero dall'acquisita consapevolezza della propria impotenza. La Corte Costituzionale, tuttavia, con sentenza n. 133/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del predetto articolo nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità. È, dunque, dalla scoperta della non paternità che deve decorrere il termine annuale di decadenza dall'azione per l'autore del riconoscimento, onde evitare l'irragionevolezza di negare l'azione a chi non era stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima. Diversamente, la norma si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui si è ritenuto biasimevole far decorrere il termine annuale di decadenza dall'azione volta a impugnare lo status filiationis, quando il padre non era a conoscenza dei fatti oggetto della prova. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto al disconoscimento di paternità, ha dapprima provveduto a riqualificare la domanda quale azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità sulla base del quadro fattuale delineato nell'atto introduttivo; successivamente ha accolto la domanda formulata dall' attore poiché la stessa, sebbene fosse avvenuta dopo un anno dal giorno dell'avvenuta annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita, deve ritenersi essere stata proposta entro il termine di decadenza annuale richiesto dall'art. 263 c.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale, poiché proposta entro l'anno dall'acquisizione della contezza dell'inesistenza del rapporto di paternità).

RICOVERO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1205 del 21/04/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Annafrancesca Capone;

C.S.C. (attrice) **c/C.R.** (convenuto) **c/C.A.** (terzo chiamato in causa)

COMPETENZA TERRITORIALE DEI COMUNI PER GLI ONERI ECONOMICI CORRELATI AL RICOVERO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – COMUNE DI RESIDENZA – RESIDENZA ANAGRAFICA E RESIDENZA EFFETTIVA - NORMATIVA STATALE E REGIONALE – ONERI ECONOMICI – RAGIONI

Riferimenti normativi: legge n. 328/2000; art. 3, legge regionale Puglia n. 19/2006 come modificata con legge n. 7/2013 (art. 3); art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

L'art. 3 della legge regionale Puglia n. 7/2013 ("Norme urgenti in materia socio-assistenziale"), modificando la legge regionale Puglia n. 19-2006 ("Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia"), ha stabilito che il Comune tenuto a garantire i servizi socio assistenziali va individuato nel Comune in cui si è manifestata la necessità di intervento, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti del Comune di residenza. La citata normativa regionale non deroga al criterio statale della competenza del Comune di residenza. Invero, le modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3/2001 al Titolo V, Parte II della Costituzione (art. 117, comma 2, lett. m) del testo novellato), nell'affidare alla legislazione esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, hanno rafforzato la valenza della norma statale in esame. La funzione dirimente del criterio di residenza fa sì che si debba fare riferimento, per la sua individuazione, alle risultanze anagrafiche, quale dato formale di merito. La possibilità, introdotta dalla legge regionale, di richiedere il pagamento degli oneri economici connessi al ricovero in struttura al Comune del luogo in cui si è manifestata la necessità dell'intervento ha la finalità precipua di consentire alla struttura che eroga il servizio di individuare un soggetto tenuto al pagamento, salvo il diritto di rivalsa. (Nel caso di specie, il Comune in cui si è manifestata la necessità di intervento, al momento della segnalazione dei Servizi Sociali, ovvero il convenuto, non è il Comune di residenza dei minori che è, invece, il terzo chiamato in causa. Il Giudice, all'esito della sua motivazione, ha individuato il soggetto ultimo obbligato al pagamento delle rette nel Comune di residenza. Ebbene, l'attrice non ha esteso, fino alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c., le sue richieste nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto. Il Giudice, pertanto, ha condannato al pagamento delle rette il Comune in cui si è manifestata la necessità di intervento; in conseguenza della domanda di rivalsa esercitata dal medesimo Comune, ha condannato il Comune di residenza al rimborso, in favore del primo, della somma prevista per il pagamento delle rette per i minori).

RISARCIMENTO DEL DANNO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2051 del 04/07/2022

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella

D.P. M. (attrice) **c/S.P.** (convenuto) **e altri.**

RISARCIMENTO DANNI – SINISTRO STRADALE – INVALIDITÀ - DANNO – PRESTAZIONI SOSTITUTIVE – LAVORO DOMESTICO – DANNO PATRIMONIALE – DANNO EMERGENTE – PROVA – RAGIONI

Riferimenti normativi: artt. 1223, 2043, 2056, 2727 c.c.

In materia di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale, il riconoscimento del danno patrimoniale consistente nelle spese resesi necessarie per l'espletamento del lavoro casalingo da parte di terzi richiede l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, della sua quotidiana e prevalente attività di cura e gestione domestica anche in epoca anteriore al sinistro, nonché della impossibilità di provvedere alternativamente ad essa. Infatti, sebbene l'invalidità, permanente o temporanea, determinante una perdita della capacità di continuare a provvedere autonomamente alle ordinarie attività domestiche e di gestione della vita familiare costituisca astrattamente un pregiudizio patrimoniale suscettibile di valutazione economica, e dunque risarcibile, la mera produzione in giudizio di documentazione attestante le spese sostenute per l'ingaggio e la retribuzione di una collaboratrice domestica non risulta sufficiente per il riconoscimento della voce di danno richiesta. (Nel caso di specie il Giudice, pronunciando in materia di danni derivanti da sinistro stradale, rigettava la domanda volta al risarcimento del danno emergente lamentato e rappresentato dalle spese sostenute per l'ingaggio di una collaboratrice domestica a seguito dell'invalidità subita, sul presupposto dell'insufficienza di una mera allegazione documentale sulle relative spese a fondare tale voce di danno).

RISARCIMENTO DEL DANNO CATASTROFALE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 132 del 16/01/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele;

G.P., F.D., F.G.D., S.D. (attori) c/A.U.S.L. (convenuta)

RISARCIMENTO DANNO CATASTROFALE – DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO IURE HEREDITATIS

Riferimenti normativi: artt. 2059 c.c.

Il danno catastrofale o danno da lucida agonia deve includersi nella categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. ed è autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto. Presupposti indefettibili per il risarcimento sono la consapevolezza in capo alla vittima dell'imminenza della morte nonché il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'intuizione dell'approssimarsi della morte ed il decesso. Tale danno non va riconosciuto, e dunque, risarcito, nel caso di morte immediata del soggetto o qualora il lasso temporale intercorso tra l'evento lesivo e la morte sia di brevissima durata. Ciò in quanto la consapevolezza della fine imminente non può limitarsi in un'intuizione istantanea o transeunte che sarebbe idonea a determinare, in termini di vis lesiva, un pregiudizio tangibile. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito del giudizio volto all'accertamento della responsabilità professionale per la morte del paziente e conseguente risarcimento del danno iure hereditatis per l'attesa lucida della morte di questi ha stabilito che il lasso di tempo di 13 minuti precedente la morte – il c.d. spatium vivendi – durante i quali comunque il paziente è stato sottoposto a cure dei sanitari, non può ritenersi apprezzabile e considerevole e non può dunque qualificarsi come causa di un danno catastrofale).

RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2871 del 06/07/2017

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele;

M.C (attori) c/U.A.; A. A. Z.G. e A.G. (convenuta)

RISARCIMENTO DANNO PERDITA RAPPORTO PARENTALE – DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO IURE HEREDITATIS – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: artt. 2059, 2697 c.c.

In tema di risarcimento danni da perdita del rapporto parentale, per soggetti diversi dai componenti della famiglia nucleare, la convivenza non è un elemento indispensabile a condizione che si provi comunque quella condivisione di affetti e di vita che viene recisa per effetto della morte del congiunto. È onere del danneggiato fornire la prova, seppur in assenza di un rapporto di convivenza in senso stretto, dell'intensità della relazione esistente fra i congiunti e la vittima dell'illecito. Nel caso di rapporti di parentela esterni rispetto alla composizione della famiglia nucleare, quali zio e nipote, la prova deve essere più rigorosa dovendosi dimostrare un rapporto intenso con condivisione profonda e quotidiana di diversi momenti della giornata e di crescita del nipote equiparabile a quello della famiglia nucleare. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito del giudizio volto al risarcimento del danno allo zio per la perdita del nipote ha stabilito che, sebbene non vi fosse un rapporto di convivenza in senso stretto, vi era una profonda e quotidiana condivisione dei momenti della crescita del nipote e un rapporto di profondo affetto che legava lo zio al nipote come emerso dalle testimonianze. Il danneggiato ha fornito prova di un rapporto parentale forte, caratterizzato da reciproci legami affettivi, solidarietà e sostegno, luogo in cui si esplica la personalità dell'uomo ai sensi dell'art. 2 Cost., legame reciso a seguito del tragico evento. La prova dell'intensità del rapporto esclude una indebita locupletazione ed una moltiplicazione smisurata delle figure di danno risarcibili.).

RISCOSSIONE A MEZZO DI CARTELLA ESATTORIALE DI ENTRATE DI NATURA PRIVATISTICA

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 1121 del 14/04/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta

M.G.I. S.r.l. in liquidazione + 1 (attori) c/ **A.d.E.** + altri (convenuti)

CARTELLA ESATTORIALE – RUOLO ESATTORIALE – FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – NATURA PUBBLICISTICA – ESCLUSIONE – PRECOSTITUZIONE TITOLO ESECUTIVO

Riferimenti normativi: artt. 17 e 21, D.Lgs. n. 46/1999

In tutte le ipotesi in cui la riscossione a mezzo cartella esattoriale abbia ad oggetto entrate di natura privatistica, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo, di conseguenza, l'Ente è onerato della precostituzione del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumono natura esclusiva di precetto. Per tali ragioni, in assenza di una espressa deroga, il tenore combinato degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46/1999 porta a ritenere che siano suscettibili di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale e iscrizione a ruolo le sole entrate pubblicistiche, mentre le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici, per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione, esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo, titolo mancante nella fattispecie.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE

Tribunale di Lecce, II sez. civ., ordinanza del 28/02/2023

Giudice monocratico: Dott. Gianluca Fiorella

L'E. s.r.l. (attore) c/ C. S.r.l. (convenuto)

DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE – INADEMPIMENTO – RESTITUZIONE DI SOMME DI DENARO – PRETESE RISARCITORIE O RESTITUTORIE – FALLIMENTO – RITO SPECIALE FALLIMENTARE – PRINCIPIO DI OBBLIGARIOETÀ ED ESCLUSIVITÀ – IMPROCEDIBILITÀ

Riferimenti normativi: artt. 24, 52, 72 comma 5, R.D., 16 marzo 1942, n. 267.

La domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede fallimentare, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale di cui alla legge fallimentare. La riforma della legge fallimentare del 2006, infatti, ha inteso rafforzare i principi della competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare (art. 24), nonché il principio della obbligatorietà ed esclusività delle forme dell'accertamento del passivo (art. 52). In ossequio alla *ratio* sottesa a tali principi, l'art. 72, comma 5, secondo periodo, della legge fallimentare dispone l'attrazione dell'intera domanda – di accertamento della risoluzione del contratto e consequenziale risarcimento/restituzione – al rito fallimentare.

RITO LOCATIZIO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 902 del 22/03/2023

Giudice monocratico: Dott. Gianluca Fiorella

R.R. (attrice) c/ E.T.A. (convenuta)

RITO LOCATIZIO – MUTAMENTO DEL RITO – MEMORIA INTEGRATIVA – DOMANDA RICONVENZIONALE – AMMISSIBILITÀ

Riferimenti normativi: artt. 426 e 667 c.p.c.

In ordine alla domanda riconvenzionale spiegata nella memoria integrativa depositata a seguito del mutamento del rito, deve ritenersi non fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente. Infatti, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione del procedimento per convalida di sfratto in un procedimento ordinario di cognizione con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il *thema decidendum* risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle.

RIVENDICAZIONE

Tribunale di Lecce, I sez., Sentenza n. 3321 del 23.11.2022

Giudice: Dott.ssa Piera Portaluri;

I.D. S.r.1 (attrice) **c/M.S** (convenuto); **M.R.** (terzo chiamato in causa)

RIVENDICAZIONE - PROVA DIABOLICA - DOMANDA RICONVENZIONALE O ECCEZIONE DI USUCAPIONE - ATTENUAZIONE ONERE DELLA PROVA RIVENDICANTE – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: artt. 948 e 1141 c.c.

Colui che agisce in rivendica, trattandosi di azione fondata sul diritto di proprietà tutelabile erga omnes, deve dare piena dimostrazione che il bene è stato acquistato a titolo originario, oppure che è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a tale titolo, ovvero che tale serie di validi trasferimenti si è protratta per il tempo necessario al compimento dell'usucapione (cd. probatio diabolica). A tal fine, la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice, anche d'ufficio. Trattasi di onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo e il rigore probatorio rimane invariato a maggior ragione qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. (Nella specie il Giudice, nel giudizio di rivendica di un immobile acquistato dalla società attrice in forza di decreto di trasferimento emesso, in suo favore, all'esito di una procedura esecutiva immobiliare, ha rigettato la domanda in quanto provvedimento integrativo di una modalità d'acquisto a titolo derivativo e non originario, peraltro, non opponibile al terzo chiamato in causa che ha dimostrato di aver usucapito il bene in virtù di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attrice).

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 503 del 22/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

M.L. (attrice) c/ M.D.A. (convenuto e attore in riconvenzionale)

AZIONE DI RESTITUZIONE – CASA CONIUGALE – CESSAZIONE UNITÀ FAMILIARE – SEPARAZIONE DEI CONIUGI – DETENZIONE QUALIFICATA DEL CONIUGE NON PROPRIETARIO

Riferimenti normativi: art. 948 c.c.

Nel caso in cui uno solo dei coniugi risulti essere titolare esclusivo di un diritto reale sulla casa coniugale, va attribuita al coniuge-utilizzatore la qualità di detentore qualificato. Il coniuge non proprietario, infatti, è titolare di un diritto di godimento, in base ad acquisto a titolo derivativo, che trova titolo nella unione familiare. Ne discende che con la separazione, e quindi con il venir meno dell'unione familiare, viene meno il titolo giustificativo del godimento dell'immobile da parte del coniuge-utilizzatore. (Nel caso di specie, l'attrice ha chiesto all'ex coniuge il rilascio dell'immobile precedentemente adibito a casa coniugale e di cui è esclusiva proprietaria, assumendo che con la cessazione del vincolo coniugale fosse venuto meno il titolo giustificativo alla detenzione del bene da parte dell'ex marito).

SEGNALAZIONE IN BANCA DATI CREDITIZIA.

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1673 del 07/06/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Piera Portaluri

T. s.a.s. (ricorrente) c/ I. S.p.a. (resistente)

ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE BANCA DATI CREDITIZIA – DANNO NON PATRIMONIALE – ART. 2043 C.C. – ART. 2050 C.C. – OMESSA PROVA DEL DANNO

Riferimenti normativi: artt. 1218, 2043, 2050 c.c.; artt. 2 e 21 Cost; art. 8 CEDU; art. 15, D. Lgs. n. 196/2003; art. 4, comma 7, "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".

In caso d'illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione in banche dati creditizie, poiché il danno risarcibile è il "danno conseguenza" che deve essere allegato e provato da chi lo rivendica, "il danno non patrimoniale" non può essere considerato "in re ipsa", sia nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 2050 c.c. (responsabilità extracontrattuale per lo svolgimento di attività pericolosa), sia in quello del regime di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.. Il danno, e in particolare la perdita, atteso che la prova del pregiudizio in concreto sofferto grava esclusivamente su colui che ne chiede il ristoro, deve essere sempre allegato e provato dall'interessato a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del Codice della privacy, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost. (Nel caso di specie, la società attrice, avendo preventivamente ottenuto dal Tribunale un provvedimento d'urgenza con il quale era stato ordinato alla banca di cancellare la segnalazione a sofferenza del proprio nominativo presso le banche dati creditizie, in fase di merito ha chiesto la condanna dell'istituto di credito al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, ivi compresi il danno morale ed alla reputazione, asseritamente subiti a seguito della segnalazione medesima. Il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, non avendo la società attrice allegato alcuna circostanza specifica e concreta, idonea a dimostrare il pregiudizio della propria immagine in forza della contestata segnalazione, non potendo tale danno essere considerato "in re ipsa").

SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2167 del 19/07/2021

Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino;

T.T.A. (attrice) **c/ M.A.A.** (convenuto)

SEPARAZIONE GIUDIZIALE – ALLONTANAMENTO DALLA CASA CONIUGALE – TRASFERIMENTO ALL'ESTERO – ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI FIGLI MINORI

Riferimenti normativi: art. 151 c.c..

Va riconosciuto l'addebito della separazione nei confronti del coniuge che non ha provato che il proprio allontanamento dalla casa coniugale fosse dovuto al comportamento della moglie e che tale allontanamento fosse successivo ad un periodo di convivenza già divenuto intollerabile. Deve, altresì, essere disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con collocazione presso di lei quando risulti provato il trasferimento all'estero del padre e il suo disinteressamento economico nei confronti dei figli. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di separazione giudiziale aveva riconosciuto l'addebito nei confronti del coniuge che aveva abbandonato il tetto coniugale, trasferendosi dapprima presso la casa paterna e successivamente in Svizzera circostanze mai contestate dal resistente - e non aveva provato in giudizio che il proprio allontanamento dalla casa coniugale fosse dovuto al comportamento della moglie e fosse successivo a un periodo di convivenza già divenuto intollerabile. Il Giudice aveva, altresì, disposto l'affidamento esclusivo dei tre figli minori alla madre con collocazione presso di lei attesa la totale assenza del padre, ormai trasferitosi in Svizzera, e il suo disinteressamento economico nei confronti dei figli. Egli, infatti, aveva depositato in atti solo tre ricevute di versamento di esigue somme per il mantenimento dei tre figli nel 2017).

TRANSAZIONE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1043 del 04/04/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale

T.S.R.L. (attore/ricorrente) c/ **U.L.** (convenuta/resistente)

CONTRATTO DI LOCAZIONE – MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE -ACCORDO TRANSATTIVO – RISOLUZIONE DELLA TRANSAZIONE PER INADEMPIMENTO – TRANSAZIONE NON NOVATIVA – TRANSAZIONE NOVATIVA

Riferimenti normativi: art. 1976 c.c.

Quando un rapporto contrattuale viene fatto oggetto di una transazione e questa non ha carattere novativo, l'eventuale venir meno di quest'ultimo rapporto fa rivivere l'accordo originario. Ciò non accade invece quando le parti espressamente abbiano convenuto un accordo transattivo a carattere novativo, in quest'ultimo caso infatti l'art. 1976 c.c. sancisce l'irresolubilità della transazione (Nella fattispecie in esame il Giudice, dato il grave inadempimento della società convenuta, ha rilevato debba tenersi conto del contratto di locazione originario e dei canoni ivi previsti, non dovendosi riconoscere effetto le rinunce condizionate inserite nel successivo accordo transattivo, dichiarato espressamente dalle parti a carattere non novativo).

USUCAPIONE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 722 del 10/03/2023

Giudice: Dott.ssa Piera Portaluri;

A.B. (attrice) **c/L.B.** (convenuto)

USUCAPIONE - INTERVERSIO POSSESSIONIS - DETENZIONE - COMODATO PRECARIO

Riferimenti normativi: artt. 1141 e 1810 c.c.

In materia di usucapione, la presunzione di possesso utile, di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario o possessore, come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile con chi possiede il bene ovvero nel caso di concessione del bene a titolo di comodato ex. art. 1810 cod. civ. In tal caso, la mera detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. (Nel caso di specie, il Giudice, ravvisando l'esistenza di un contratto di comodato precario, ha escluso che il pagamento dell'imposta Tari riferito ad una sola annualità – intervenuto in corso di giudizio - integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, idoneo al mutamento del titolo e conseguentemente ha rigettato la domanda rivolta all'accertamento della avvenuta usucapione).

VALUTAZIONE DELLE PROVE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3669 del 28/12/2022

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

P. S. (attrice) c/ E.A.I. S.p.a. (convenuto) + altri.

RISARCIMENTO DANNI – SINISTRO STRADALE – PERIZIA – PERIZIA PENALE – PROVA - VALORE PROBATORIO – UTILIZZABILITÀ

Riferimenti normativi: art. 2967 c.c.; art. 116 c.p.c.

Gli elementi probatori raccolti in un diverso giudizio, anche di natura penale, se ritualmente acquisiti agli atti sono utilizzabili nel giudizio civile di risarcimento danni e possono essere utilizzati dal giudice di merito assumendo tuttavia il valore di ulteriori elementi di prova, garantendo in tal modo il contraddittorio, che altrimenti ne risulta leso. (Nel caso di specie il Giudice, pronunciando in materia di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale, attribuiva, nella ricostruzione del fatto, rilevanza prevalente alla perizia cinematica e complesso istruttorio formatisi nel giudizio civile, anche se in contrasto con gli accertamenti peritali svoltisi nel precedente giudizio penale e acquisiti agli atti).